

## Green economy, agriturismo ed energie rinnovabili

1. L'economia a colori: il volto verde dell'economia. - 2. *Green economy*, sostenibilità e agricoltura.  
- 3. Attività agrituristiche. - 4. Considerazioni giuridiche sulle energie rinnovabili.

1. - *L'economia a colori: il volto verde dell'economia*. Il nostro mondo ha conosciuto negli ultimi anni una enorme spinta propulsiva verso l'eco-compatibilità e la sostenibilità ambientale. In questo turbine di interessi economici, di scelte politiche e di una nuova consapevolezza *green*, i legislatori, *in primis* europei, hanno pensato di fare del settore primario il labaro del *green new deal*<sup>1</sup>, intrecciando elementi preesistenti (come l'agriturismo) a innovazioni recenti (come le energie rinnovabili in ambito agricolo). Tale iniziativa, solo all'apparenza di facile comprensione, richiede un'esaustiva trattazione; e questo cammino non può non iniziare da un'analisi dei sistemi economici, in particolare sottolineando il tanto radicale quanto necessario passaggio da un'economia rossa a una verde, per poi culminare con l'esegesi del ruolo che può ricoprire l'agricoltura nel sistema economico (verde) del nuovo millennio, tanto sotto il profilo dell'offerta di servizi che di prodotti.

I colori dell'economia ecologica sono nati dalla notte della grande crisi economica. Come affermava l'insigne Alda Merini «i colori maturano la notte», e hanno dato vita a paradigmi economici emergenti: l'economia circolare e l'economia verde, associate simbolicamente ai colori verde e blu, che convergono tutti verso la sostenibilità ambientale. Andrea Segrè<sup>2</sup> definisce l'economia, all'interno della sua celebre opera «L'economia a colori»<sup>3</sup>, una scienza «triste»<sup>4</sup> e per questo bisognosa di essere accompagnata nel tempo da un colore, un aggettivo e un sostantivo: potremmo dire che «l'economia ne fa di tutti i colori», e ogni colore ha rappresentato e rappresenta ideologie, modelli e ideali profondamente diversi<sup>5</sup>, oltre all'atteggiamento del mercato nei confronti delle esigenze del cittadino e del pianeta.

Il percorso ha inizio con l'*economia rossa*, caratterizzata dall'uso delle fonti fossili per la produzione di energia. Essa ha rappresentato il capitalismo di Stato, la pianificazione centralizzata, il real-socialismo, che si basavano sull'idea di una crescita illimitata e sull'utilizzo indiscriminato di risorse.

L'economia rossa ha vissuto da spettatrice lo scontro titanico fra due proposte ideologiche: da una parte il capitalismo occidentale, dall'altra il socialismo sovietico. Con il declino di quest'ultimo, e la caduta del muro di Berlino, si è affacciata una nuova fase dell'economia rossa, e cioè una fase di passaggio in cui essa ha svelato il suo vero volto. Nel corso degli anni, l'economia rossa ha prestato il fianco a un'economia «rosso sangue», che ha visto la sua *acmé* nel periodo di transizione economica dei giganti fino a prima dormienti (Cina, Russia, Brasile ecc.), e ha portato al rosso un ulteriore valore, quello della contabilità

---

<sup>1</sup> In materia, e *pluribus*, cfr. J. RIFKIN, *Un green new deal globale: il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e l'audace piano economico per salvare la Terra*, Milano, 2019; E. ZANCHINI - M. ALBRIZIO, *Un green new deal per l'Europa: le idee e le sfide per rilanciare il progetto europeo rapporto annuale di Legambiente*, Milano, 2019; L. BRETSCHGER, *Sustainability economics, resource efficiency, and the Green New Deal*, in *International Economics and Economic Policy*, 2010.

<sup>2</sup> Andrea Segrè (Trieste, 1961-) è professore ordinario di Politica agraria internazionale e comparata all'Università di Bologna.

<sup>3</sup> A. SEGRÈ, *L'economia a colori*, Milano, 2012. Il libro ha l'intento dichiarato di guidare l'umanità verso un'affascinante ma concreto orizzonte, rimescolando i colori, gli aggettivi e i sostantivi dell'economia.

<sup>4</sup> Molti autori sostengono che sia stato Thomas Carlyle a coniare il termine «*dismal science*». Alla morale utilitaria predominante, Carlyle contrappose nei suoi lavori un'austerità morale individualistica. Celebre è appunto la sua definizione dell'economia come «scienza triste», a criticare la piega pessimistica presa dalla disciplina soprattutto per l'influenza di T.R. Malthus.

<sup>5</sup> Nell'esaminare i vari colori dell'economia, si farà riferimento alle peculiarità di alcune singole sfumature allo scopo di chiarire il percorso dell'economia che, nella visione dell'autore, passa da una *red economy* ad una *green economy*, nella speranza di giungere quanto prima ad una *blue economy*.

ecologica<sup>6</sup>.

Per un futuro più roseo, quindi, è necessario cambiare paradigma, fare un passaggio tanto concettuale quanto pragmatico, e cioè dall'«eco-nomia»<sup>7</sup> all'«eco-logia»<sup>8</sup>.

Merita poi attenzione l'*economia marrone*, ossia il colore dei rifiuti, che presuppone un modello predefinito di «produzione-consumo-smaltimento», in cui ogni prodotto è inesorabilmente destinato ad arrivare a «fine vita». Difatti, l'aumento della popolazione e la crescente ricchezza richiedono una sempre maggiore domanda di risorse (scarseggianti) e portano al degrado ambientale<sup>9</sup>. Tale modello, specchio di un'economia lineare che si affida esclusivamente allo sfruttamento delle risorse, non implica il riutilizzare, il rinnovare, l'aggiustare e il riciclare i materiali e i prodotti esistenti: in tale sistema le risorse utilizzate sono destinate a diventare sempre «rifiuto», mai «risorsa», passività e non attività. Occorre perciò modificare i canoni delle produzioni di massa verso prodotti che durano, che siano recuperabili e sostituibili nella maggior parte dei componenti; ciò è frutto di quell'intelligenza ecologica che non solo riduce l'uso di risorse naturali, ma introduce nuove possibilità di lavoro<sup>10</sup>. Riguardo al valore economico, l'indotto generato dal commercio dell'usato e dalle ridotte esternalità negative (e.g. l'inquinamento<sup>11</sup>) può contribuire in buona parte alla ricchezza di un paese<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup> Il *deficit* infatti può essere considerato sia da un punto di vista economico che da un punto di vista ecologico. Prendendo l'economia rossa come paradigma, si osserva che l'umanità sta consumando più risorse di quante non ne sia in grado di produrre, e se, come previsto, nel 2030 la Terra avrà circa nove miliardi di abitanti, avremo bisogno di altri sei pianeti e non ne abbiamo neanche uno di riserva. Abbiamo già evidenziato come la *red economy*, incentrata quasi esclusivamente sul prodotto, ossessionata dai profitti, è stata caratterizzata da consumi di massa a basso costo che non tenevano conto delle risorse del futuro e del loro spreco, e che godevano dei vantaggi che assicuravano il petrolio e il gas; un mondo basato sul guadagno immediato che ha prosciugato, attraverso debiti e speculazioni, le risorse naturali, senza alcun risarcimento dei danni procurati; un modello di economia lineare che concepisce il mondo come macchina. Cfr. F. BONVIU - J. ROMANIAN, *The European economy: from a linear to a circular economy*, 2014.

<sup>7</sup> Come sarà specificato in seguito, secondo la definizione classica di economia appartenente a Rousseau, quest'ultima consisterebbe nel governo della casa «saggio e legittimo», riferendosi l'economia ai termini «*oikos*» e «*nomos*», casa e regola/governo (Rousseau, «*Grande Encyclopédie*», vol. 5).

<sup>8</sup> L'ecologia parimenti deriverebbe dal greco *oikos*, «casa» o anche «ambiente» e *logos*, «discorso» o «studio», perciò consiste nell'analisi scientifica e lo studio delle interazioni tra tutti quanti gli organismi e il loro ambiente. L'oggetto di studio dell'ecologia è pertanto l'ecosistema. Si tratta di un campo interdisciplinare che include la biologia e le scienze della Terra, ma nell'approccio si avvicina molto all'economia, e non solo etimologicamente.

<sup>9</sup> Nell'Unione europea ogni anno si usano quasi 15 tonnellate di materiali a persona, mentre ogni cittadino UE genera una media di oltre 4,5 tonnellate di rifiuti l'anno, di cui quasi la metà è smaltita nelle discariche. Dati da *L'economia circolare*, in *minambiente.it*.

<sup>10</sup> Professioni legate alla manutenzione, riparazione e separazione a valle dei rifiuti in appositi impianti.

<sup>11</sup> L'energia verde, rinnovabile e a «chilometro zero», può essere prodotta anche attraverso il trattamento della raccolta della frazione organica dei rifiuti. Tale processo si chiama «biodigestione» e rappresenta un'altra forma di valorizzazione degli scarti. Grazie a una fermentazione in assenza di aria, che simula la digestione di un bovino, i rifiuti organici domestici provenienti dalla raccolta differenziata si trasformano in compost di qualità e in energia elettrica, attraverso la produzione di biogas. Cfr. «*Dai rifiuti può venire energia pulita*», in *gruppobera.it*.

<sup>12</sup> In uno studio effettuato da Nomisma energia S.p.A. (società di consulenza) nel 2019 possiamo individuare l'enorme spreco di risorse che deriva dal mancato impiego dei rifiuti nelle attività di produzione energetica: ogni anno infatti finiscono in discarica potenziali combustibili per un potere calorico pari a circa 3,7 miliardi di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) e per un valore che si aggira sui 2,5 miliardi di euro.

Tralasciando alcuni *step* intermedi, concernenti l'*economia nera*<sup>13</sup> e l'*economia gialla*<sup>14</sup>, giungiamo dunque all'*economia verde*<sup>15</sup>, un nuovo paradigma economico basato sulla sostenibilità ambientale e sociale, ossia «un insieme di fattori assai ampi ed eterogenei, per incentivare lo sviluppo e le politiche che dovrebbero facilitare la conversione del mondo industrializzato o in via di industrializzazione verso forme di energia pulita o di energia sostenibile»<sup>16</sup>.

L'economia verde, o propriamente economia ecologica, è caratterizzata da tre filoni<sup>17</sup>: il senso del limite, l'interesse per la complessità dei sistemi naturali e artificiali, l'ineliminabilità dell'incertezza. Riguardo al primo aspetto, l'economia classica (o, appunto, lineare) vede nella crescita sempre un *quid* di positivo, mentre l'ecologia rammenta che vi sono dei limiti dati dagli ecosistemi e dalla stabilità delle risorse. La distruzione dell'ambiente e la mancanza di benessere da parte degli individui, non a caso, possono essere influenzati da un fattore psicologico, definibile come «alienazione ecologica», che costituisce quel sentimento secondo cui gli individui si sentono separati dall'ambiente esterno, e questo distacco spinge irrimediabilmente a consumare in maniera cieca e senza limiti, con un comportamento scervo di qualsiasi consapevolezza riguardo alle conseguenze climatico-ambientali che derivano da tali nocive condotte.

Considerando il secondo aspetto, si comprende come, nell'economia verde, tutto sia interconnesso. Questo paradigma economico infatti si deve esimere dal considerare solo l'aspetto finanziario, poiché deve concentrarsi su due ulteriori aspetti: quello ambientale e quello sociale. Sì perché l'economia verde è mutilata senza questi ultimi due fattori: senza la coscienza ambientale, viene meno in maniera marcata del

---

<sup>13</sup> Per economia grigia, o nera (dall'inglese *shadow economy*, economia ombra) vanno intese le sfumature di colori che, partendo da un sistema economico opaco, spento, arrivano ad un nero profondo, al «buco nero dell'economia» rappresentato da un'economia sommersa, da un complesso di flussi che viaggiano in modo parallelo a quelli ufficiali, da attività economiche nascoste, sotterranee, irregolari, criminali, non registrate a livello governativo: un sistema che comprende la produzione, la circolazione, la distribuzione, il consumo, e che si infila nel normale ordine del mercato, danneggiandolo irrimediabilmente. D'altronde «oggi, i satelliti e le reti informatiche fanno circolare la moneta in un mondo senza leggi e senza frontiere, il denaro sporco si accumula nei paradisi fiscali, tutto ormai è permesso poiché niente si può più vietare; sfuggendo al controllo dello Stato, la grande delinquenza economica e finanziaria prospera, essa fornisce in abbondanza i capitali di cui i mercati finanziari hanno bisogno, e più i capitali criminali sono importanti, minore è il rischio di essere scoperti». Citazione da J. DE MAILLARD - P.X. GRÉZAUD - E. JOLY *et al.*, rapporto *Un monde sans loi: la criminalité financière en images* (Un mondo senza leggi: la criminalità finanziaria per immagini), 1998.

<sup>14</sup> Per economia gialla deve intendersi il modello economico adottato dalla Repubblica Popolare Cinese. La PRC, da seconda economia chiusa e pianificata più grande del mondo, è diventata la seconda maggiore economia semi-aperta e decentralizzata sotto un governo a partito unico, introducendo il meccanismo del mercato in un sistema economico altrimenti controllato dal partito. Quello che i leader cinesi hanno definito «socialismo con caratteristiche cinesi» è una combinazione (di abile concezione) della politica economica e del meccanismo di mercato. Partendo dalla produzione di prodotti a basso costo, l'economia cinese si è poi trasformata nella seconda potenza esportatrice e innovatrice nei settori più avanzati, quali gli investimenti in tecnologie. Il sistema cinese mostra però, a settanta anni, il suo vero volto: le fonti di crescita sono state quasi totalmente sfruttate, il debito nazionale è alto, l'esigenza di un sistema di welfare non è rinviabile. La Repubblica Popolare Cinese, per tamponare i danni ambientali della crescita economica, ha deciso di investire sulle risorse rinnovabili e sta stabilendo record su record per l'installazione di pannelli solari: nel 2013 erano 12 i GW di nuova capacità connessa in rete e oltre 40 quelli del 2018. E la corsa non si ferma qui, infatti secondo la società di consulenza taiwanese *EnergyTrend*, la potenza complessivamente installata in Cina nel 2020 supererà i 250 GW. Ad oggi la Cina è il più grande mercato energetico del mondo, il maggior emettitore di anidride carbonica e consuma la metà di tutto il carbone che viene estratto sul pianeta. Cifre che spingono ormai i governanti verso forme di sviluppo alternative, perché puntare sulle rinnovabili non è sufficiente, bisogna ridurre anche il consumo di combustibili fossili. La Cina sta lentamente cambiando il proprio modello di crescita, facendo registrare percentuali di incremento del PIL sempre elevatissime ma in leggera flessione e forse questi cambiamenti orienteranno gli investimenti verso i servizi e meno sull'industria pesante, portando a soluzioni energetiche più ecologiche. La cooperazione con la Cina sarà fondamentale per il nuovo paradigma di economia da attuare nel nuovo millennio, perché i danni fatti all'ambiente in qualsiasi parte del mondo si riverberano inevitabilmente anche sugli ecosistemi dei paesi virtuosi. Cfr. L. MELLISSARI, *In Cina record di pannelli solari*, in *LogToGreen.it*, 11 aprile 2019.

<sup>15</sup> Il termine *green economy* fu usato per la prima volta in un documento dell'UNEP per un'economia verde globale (*Towards a Green economy - Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*) nel 2011.

<sup>16</sup> B. POZZO, *Introduzione: Green economy e leve normative per la sua realizzazione*, Milano, 2013.

<sup>17</sup> A. SEGRÈ, *op. cit.*, 31.

suo elemento strutturale, e senza la coscienza sociale, manca di considerare il benessere e la felicità degli individui<sup>18</sup>.

Riguardo all'ultimo aspetto, l'ineliminabilità dell'incertezza, dobbiamo ricordare che mentre l'economia ha una totale fiducia nella capacità della tecnologia di risolvere i problemi, l'ecologia ci ricorda che gli ecosistemi potrebbero non sopportare lo stress imposto dalle attività umane, e che con l'avanzare del progresso scientifico, si scopriranno nuove soluzioni che risolveranno sicuramente alcuni dei problemi presenti, ma contribuiranno a crearne di nuovi, in una tensione costante tra conoscenza (positiva) generatrice di nuove opportunità e conoscenza (negativa) delle relative conseguenze, ambientali e non solo.

Alcune iniziative virtuose di *green economy* sono già state applicate non solo in campo ambientale, con l'efficienza energetica e l'uso di fonti rinnovabili di energia, come vedremo meglio successivamente, ma anche in campo finanziario e pubblicistico<sup>19</sup>.

Tuttavia, nel considerare questo nuovo modello economico, non bisogna cadere in celati tranelli: l'economia verde presenta a sua volta molteplici sfumature di colore, ed è necessario intraprendere una via «verde» piuttosto che «verdastra»<sup>20</sup>. Infatti anche se il sistema economico tradizionale ha incominciato a «inverdirsi», sfornando prodotti che in maniera parcellizzata sono *eco-friendly*, in realtà spesso tali prodotti sottendono operazioni di marketing «che mettono a fuoco soltanto ciò che rende gli oggetti appetibili a una coscienza collettiva che ha bisogno di ripulirsi dai peccati del consumismo»<sup>21</sup>. Si tratta del c.d. meccanismo del «*greenwashing*», che fornisce al consumatore medio l'apparenza di comprare un prodotto *green*, ma che in realtà, e surrettiziamente, è un prodotto che più che «verde» è concretamente «verdastro»<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> La complessità dell'economia verde fa sì che essa debba essere apprezzata non solo nella sua estrinsecazione pragmatica, ma anche e soprattutto sulle conseguenze socio-ambientali che derivano dall'adozione di questo sistema. Indispensabile sarà, quindi, un approccio tecnologico di ricerca e sviluppo, tale da far produrre «di più con meno». Cfr. a proposito COM (2012) 79 final, p.to 3 della comunicazione. La comunicazione al Parlamento europeo *relativa al partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura»* del 29 febbraio 2012 costituisce il PEI (Partenariato europeo per l'innovazione) col compito di «promuovere un settore agricolo e forestale competitivo e sostenibile, in grado di ottenere più con meno e in armonia con l'ambiente».

<sup>19</sup> Si veda a proposito il documento di economia e finanza 2019 (NDEF), che contiene tutte le linee guida di una politica di rilancio dell'economia italiana. Oltre a capitalizzare le innovazioni legate all'Industria 4.0 e a ragionare di *spending review*, il legislatore intende promuovere tutte le iniziative legate a uno sviluppo ecosostenibile. Più in dettaglio, è nella prima parte del NDEF 2019 (pag. IV, par. II) che si trova un passaggio significativo: «Le linee di politica economica saranno volte a rafforzare la congiuntura così come ad aumentare il potenziale di crescita dell'economia italiana, che da almeno due decenni soffre di una bassa dinamica della produttività e di un altrettanto insoddisfacente crescita demografica. Un *Green New Deal* italiano ed europeo, orientato al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, sarà il perno della strategia di sviluppo del Governo». È poi a pagina 79 del NDEF 2019 che si trova una citazione importante: «Una delle priorità del Governo è la realizzazione di un *Green New Deal*, che preveda in primo luogo la realizzazione di un piano di investimenti pubblici sinergici a quelli privati, che si intende stimolare e orientare. La sfida ambientale non può essere vinta opponendo la protezione dell'ecosistema alla crescita o affrontata in chiave di contrasto con il mondo produttivo e degli investimenti privati. Il binomio sostenibilità-investimenti deve essere rafforzato nel suo complesso. Lo sviluppo economico, infatti, deve essere al contempo causa ed effetto di una maggiore tutela ambientale, creando un circolo virtuoso». A pagina 94 del NDEF 2019 si parla esplicitamente di finanziamenti alle aziende che scelgono di promuovere progetti orientati a una filosofia *green*: «Verrà introdotto un apposito fondo che orienti, anche su base pluriennale, le iniziative imprenditoriali in questa direzione; si garantirà adeguata attuazione e pubblicizzazione del fondo per il mecenatismo ambientale. A partire dall'8 ottobre le imprese potranno avviare la procedura per richiedere le agevolazioni in favore dei grandi progetti di innovazione. Il primo bando, pari a 190 ML di euro, riguarda progetti nelle aree tecnologiche Fabbrica intelligente, *AgriFood*, Scienze della vita e Calcolo ad alte prestazioni. Il secondo bando, pari a 390 ML di euro, è dedicato ad Agenda digitale e Industria sostenibile (con particolare attenzione alla riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare)». Articolo di *tenenga.it*.

<sup>20</sup> V. FERRARA, *Economia verde, la speranza di salvare il pianeta*, in *Enea.it*, 2009.

<sup>21</sup> A. SEGRÈ, *op. cit.*, 33.

<sup>22</sup> È perciò fondamentale che le politiche statali si concentrino sull'intero ciclo produttivo al fine di realizzare tangibilmente un processo di sviluppo sostenibile duraturo ed equo, poiché non si può solo contare su di uno sparuto gruppo di consumatori che, attraverso scelte responsabili, contribuisca al benessere ambientale. John Stuart Mill, filosofo ed economista britannico, nel 1848 nel suo libro *Principi di economia politica* scriveva: «Se la bellezza che la terra deve alle cose venisse distrutta dall'aumento

Si prospetta oggi un ulteriore e forse più radicale passaggio, nel senso che la *green economy* può cedere il passo alla *blue economy*<sup>23</sup>. Appare, però, in qualche misura semplicistico<sup>24</sup> considerare la *blue economy* come «la virtuosa e coerente evoluzione della *green economy*»<sup>25</sup>: se, infatti, sia l'uno che l'altro schema si incaricano

---

illimitato della ricchezza e della popolazione, al semplice scopo di dare sostentamento a una popolazione più numerosa, ma non migliore o più semplice, allora io spero sinceramente, per amore della posterità, che i nostri discendenti si accontenteranno di essere in uno stato stazionario molto prima di trovarsi costretti a esso dalla necessità». La transizione a un'economia verde, che pare rispondere, anche se tardivamente, al monito di Mill, punta a limitare il consumo delle risorse e i loro costi e non solo per ragioni ambientali, in quanto i fattori economici determinano di fatto la possibilità di attuare o meno uno sviluppo sostenibile.

<sup>23</sup> Questa colorazione dell'economia, che si deve a Gunter Pauli, membro del club di Roma e fondatore di *Zero emission research initiative*, un network internazionale che raccoglie più di tremila scienziati impegnati nello sviluppo di modelli di produzione compatibili con la riduzione dell'impatto ambientale, e soprattutto competitivi del punto di vista economico. L'economia blu possiede quattro pilastri: fare business, realizzare prodotti e servizi senza sfruttare manodopera in maniera disumana, non impiegare sostanze tossiche nei processi e nei materiali, non inquinare l'ambiente di oggi né quello di domani. La *blue economy* quindi è l'economia più adatta per gli scenari di povertà, grazie allo sviluppo di economie piccole che generano valore a cascata utilizzando tutte le occasioni e le risorse a disposizione, con l'obiettivo del riciclo e recupero dei materiali usati per la produzione di beni di consumo, per non avere più alcun rifiuto in quanto tale. Tale modello di economia si prefigura quindi l'obiettivo di creare un ecosistema sostenibile grazie alla bio-imitazione applicata a cascata nei processi di produzione. Cfr. P. GUNTER, *Blue economy, 10 anni, 100 innovazioni, 100 milioni di posti di lavoro*, Milano, 2009.

<sup>24</sup> Si può svolgere infatti un'ulteriore considerazione nei riguardi della suesposta ricostruzione dei modelli economici. Anche se di assoluto rilievo scientifico, la divisione tra *blue* e *green economy* manifesta qualche carenza logica. A parere dello scrivente non bisogna confondere la *green economy* con la sua errata (o scorretta, che dir si voglia) manifestazione. Da un punto di vista teleologico è vero che la *green economy* punta ad una drastica riduzione delle emissioni di carbonio, ma sarebbe scorretto affermare che effetto tipico della *green economy* sia quello di scatenare effetti collaterali nocivi nei confronti dell'ambiente, all'interno del naturale perseguimento dei propri target economici. Una *green economy* che accetta di contribuire all'inquinamento, oppure che permette l'abbattimento di centinaia di ettari di foresta pluviale al fine di ottenere un prodotto biodegradabile, non potrà mai definirsi tale, perché di «verde» non ha proprio nulla. Ciò risulta *ictu oculi* percepibile se si riportano le definizioni tradizionali della *green economy*. In primis, la Commissione europea l'ha definita (in Com. 363 del 20 giugno 2011) come «un'economia che genera crescita, crea lavoro e sradica la povertà investendo e salvaguardando le risorse del capitale naturale da cui dipende la sopravvivenza del nostro pianeta». Tutti questi obiettivi sono stati poi inseriti nella lista degli SDGs (od Oss, obiettivi di sviluppo sostenibile), come target da raggiungere entro il 2030. Dunque, già da questo primo riferimento, possiamo comprendere che la *green economy* non possa esimersi da una valutazione del proprio agire parametrata alle risorse naturali. Non a caso, già la dottrina risalente aveva individuato come target finale della *green economy* quello di creare un sistema in cui «i costi che derivano dal degrado degli ecosistemi nei processi produttivi vengono internalizzati»; cfr. A. STEINER, *Focusing on the Good or the Bad: What can international environmental law do to accelerate the transition towards a Green economy*, 2010, 845. E se poi, come sarà fatto di seguito nel testo, si considereranno i rapporti tra sostenibilità e *green economy*, fino a pervenire ad una loro completa sovrapposizione, si evincerà come non sia possibile perseguire gli obiettivi finanziari dell'economia verde senza considerare la triplice dimensione della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile: una prima dimensione, come risaputo, riguarda i profili economici, ma le altre due dimensioni riguardano l'equità sociale e la tutela ambientale. Appare dunque evidente non solo l'imprescindibile relazione tra la dimensione economica, quella sociale ed ambientale, come appena evidenziato, ma anche la necessità di un «approccio olistico» allo sviluppo che tenga in considerazione la logica del lungo periodo, l'equità e la giustizia in una prospettiva intergenerazionale e di sostenibilità ecologica. Poiché risulta impossibile raggiungere tutti gli obiettivi contemporaneamente, promuovere lo sviluppo sostenibile significa bilanciare le diverse dimensioni che sono per natura dinamiche, in quanto continuamente sollecitate dai cambiamenti di cui si fanno promotori soggetti pubblici, sociali, privati; sono soggetti molteplici che possono essere anche portatori di interessi che confliggono fra loro. Le scelte che sono richieste dallo sviluppo sostenibile sono scelte partecipate, che rispecchiano dei giudizi di valore e che propongono il tema delle priorità tra gli obiettivi medesimi. Come in uno «sgabello a tre gambe», questi fattori devono cooperare per garantire la stabilità del sistema sul quale siamo seduti. Se una gamba prende il sopravvento sulle altre, il sistema barcolla. Di conseguenza, può apparire pleonastico invocare un ulteriore tipo di economia, nonché l'utilizzo del colore blu, per definire semplicemente quelli che sono gli obiettivi a lungo termine dell'economia verde. Cfr. S. MANSERVISI, *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, 2014; R. FAZIOLI, *Agricoltura, cibo e sostenibilità*, lezioni del Corso di «Economia dell'Energia e dell'Ambiente», a.a. 2016/17, Università degli Studi di Ferrara.

<sup>25</sup> L. PILLON, *Green Economy e Blue Economy: come la cultura modifica il concetto di ambiente*, 2013.

di costituire un'alternativa tanto lungimirante quanto difficoltosa all'usuale archetipo dell'economia classica, l'economia circolare<sup>26</sup> e in particolare la *blue economy* in senso stretto, più che evoluzione e perfezionamento di quella verde ne potrebbero rappresentare semmai una trasformazione<sup>27</sup>, soprattutto sul piano culturale (della cultura politica come di quella industriale)<sup>28</sup>. Questo modello economico può essere considerato il punto di arrivo di tutto il percorso delineato in precedenza: recentemente, e per la precisione l'11 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato il nuovo piano strategico europeo sulle tematiche verdi «*Circular Economy Action Plan*»<sup>29</sup>, definendolo «la nostra tabella di marcia per rendere sostenibile l'economia dell'UE [...], realizzeremo questo obiettivo trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità, in tutti i settori politici e rendendo la transizione equa e inclusiva per tutti», attraverso due azioni fondamentali: promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare; ripristinare la biodiversità e l'inquinamento<sup>30</sup>.

Bisogna anche affermare però che un sistema di economia circolare può essere visto semplicemente come un'ulteriore estrinsecazione della *green economy*, dal momento che il riciclo dei materiali e, ad esempio, l'eliminazione della famigerata «obsolescenza programmata»<sup>31</sup>, rientrano tra le finalità proprie

<sup>26</sup> Secondo la definizione della Ellen MacArthur Foundation, l'economia circolare «è un termine generico per definire un'economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».

<sup>27</sup> Il risultato dell'attività ermeneutica di cui si sta discutendo si può notare con maggiore evidenza analizzando un settore particolare, cioè quello della mobilità elettrica. Se solo in via preliminare possiamo affermare che le macchine elettriche non fanno altro che delocalizzare l'inquinamento, in verità però qui si pecca di superficialità. Infatti la mobilità elettrica, che rappresenta uno dei pretoriani della *green economy*, è al momento solo in uno stadio embrionale. Il massiccio inquinamento dato dall'estrazione del silicio per le batterie e la produzione inquinante di energia elettrica, che sono le due esternalità negative in questione, sono destinate a scomparire, la prima con il progresso tecnologico, la seconda nel giro di un arco temporale molto breve. Infatti, la *green economy* punta a costituire reti di colonnine elettriche di ricarica alimentate da fonti di energia delocalizzate e rinnovabili (*ex multis* le *smart* e *micro grids*). Cfr. in tema H. FARHANGI, *The path of the smart grid*, in *IEEE power and energy magazine*, 2009. La *green economy* quindi, attraverso l'elettrificazione totale del settore della mobilità, contribuirà, da sola, a far calare le emissioni globali di anidride carbonica del 30,5 per cento. La domanda di mobilità è in continua crescita ed è responsabile di circa il 33 per cento dei consumi energetici, ben il 34 per cento dei gas serra e il 30,5 per cento delle emissioni di anidride carbonica oltre all'inquinamento atmosferico e acustico urbano. Cfr. A. BERNETTI - M. CONTALDI - P. SESTILI, *Documento ISPRA - Annuario dei beni ambientali*, in *Trasporti*, 2018.

<sup>28</sup> R. FERRARA, *Brown economy, Green economy, Blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente*, in *Il Piemonte delle autonomie*, Anno V, 2, 2018.

<sup>29</sup> Nel 2015 l'Europa adottò un primo Pacchetto sull'economia circolare, che prevedeva 54 azioni tese ad accelerare la transizione verso un'economia circolare europea.

<sup>30</sup> Negli ultimi trent'anni si è infatti fatta progressivamente avanti, a livello eurounitario, una presa di coscienza nei riguardi delle crisi climatico-ambientali che il nostro pianeta dovrà affrontare nei prossimi decenni. Tale presa di coscienza, unita alla possibilità di ridurre in maniera significativa l'impatto del settore primario sull'ambiente, ha spinto l'Unione europea a tentare d'integrare, a livello normativo, lo sviluppo sostenibile all'interno dell'essenza stessa di agricoltura. L'integrazione dello sviluppo sostenibile nell'agricoltura stessa è in realtà un dato metagiuridico, di per sé esistente aprioristicamente, ma che necessita comunque di un sostegno normativo per potersi esprimere. Cfr. P. GHISELLINI - M. SETTI, *Aspetti di sostenibilità in agricoltura a diverse scale spaziali e temporali. Valutazioni ambientali, economiche ed energetiche*, Bologna, 2013; C. POZZI - F. SALAMINI - L. ROSSINI, *Varietà OGM e sostenibilità dell'agricoltura*, 2006; A. BERTAGLIO, *Risorse naturali, ne consumiamo troppe, entro il 2050 situazione al collasso*, in *Il fatto quotidiano*, 22 maggio 2011. La *green economy* possiede un'anima significativamente pragmatica: se l'uomo non fa dei passi indietro (dallo sviluppo capitalistico incontrollato) allora si verificheranno: *in primis* un enorme depauperamento di risorse, con conseguente incremento vertiginoso del costo delle stesse; *in secundis* disastri ambientali, con conseguente obbligo dello stato di intervenire, spendendo cifre considerevoli per ripristinare lo *status quo ante*. Il principio «chi inquina paga» (sancito dall'art. 191, comma 2 del Trattato di Lisbona), secondo cui l'operatore che ha causato un danno all'ambiente o la minaccia imminente di tale danno è considerato responsabile, fu introdotto già nel 1973 col primo programma d'azione in materia ambientale in sede europea. Sull'argomento vedi M. MELI, *Le origini del principio chi inquina paga e il suo accoglimento da parte della CEE*, in *Riv. giur. amb.*, 1989, 217; P. D'AGOSTINO - R. SALOMONE, *La tutela dell'ambiente. Profili penali e sanzionatori*, Padova, 2011.

<sup>31</sup> L'obsolescenza programmata o pianificata in economia industriale è una strategia volta a definire il ciclo vitale di un prodotto in modo da limitarne la durata a un periodo prefissato. Il prodotto diventa così inservibile dopo un certo tempo, oppure diventa semplicemente obsoleto agli occhi del consumatore in confronto a nuovi modelli che appaiono più moderni, sebbene

dell'economia verde, in quanto, riprendendo le parole dell'UNEP<sup>32</sup>, l'economia verde è un'economia «efficiente nell'utilizzo delle risorse». Non solo, ma una concezione ancor più «minimalista» potrebbe ritenere legittimo parlare, oramai, solamente di economia, senza ulteriori aggettivi.

Infatti, l'economia non è altro che la «razionale gestione delle risorse disponibili per un determinato uso»<sup>33</sup>, e se rammentiamo che il termine latino *oeconomia* deriva dal greco *oikonomia*, composto di *oikos* «dimora» e «-nomia», «amministrazione» (e quindi si parla di amministrare la propria casa o estensivamente il luogo in cui viviamo) l'economia dovrebbe essere per definizione *green*. Sul piano storico<sup>34</sup>, alla fine della seconda guerra mondiale, si è assistito invece a un'espansione incontrollata dell'influenza dell'uomo sulla natura e sull'ambiente, attraverso dei processi di accumulazione di risorse, di crescita della popolazione, di aumento dell'utilizzo energetico, di distruzione di ecosistemi e forme di vita, di espansione abnorme dei complessi urbani, ecc. che ha portato ad avere un bilancio ambientale totalmente in rosso.

Simultaneamente alla drammatica esplosione del problema ambientale (il riscaldamento globale, l'assottigliarsi della fascia di ozono ecc.) invero, si è acquisito gradualmente cognizione dei cc.dd. «*limits to growth*»<sup>35</sup> e, coerentemente, sia attraverso la politica sia mediante l'opinione pubblica, siamo pervenuti ai lidi, tanto complessi quanto stimolanti, della *green economy*.

Un capitolo importante della *green economy* riguarda il mondo agricolo. Esistono infatti numerosi punti di contatto tra agricoltura, energie rinnovabili e sviluppo sostenibile. La prospettiva di un'economia verde basata sulle fonti rinnovabili, sull'incremento delle aree verdi e sulla salvaguardia dell'ecosistema è un punto cardine per ridefinire il concetto di prosperità e per collegarlo a indicatori capaci di raccogliere la domanda di qualità della vita. D'altronde non disponiamo di tempo in abbondanza per perdurare nell'inerzia, ed è necessario perseguire modelli di sviluppo sostenibile come la *green economy*, che «si ispira a quello che da tempo definiamo cultura dell'essenzialità, retaggio di un'antica matrice rurale»<sup>36</sup>.

**2. - *Green economy, sostenibilità e agricoltura.*** Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri<sup>37</sup>. Già con la Carta di Aalborg<sup>38</sup> del 1994, che individua le responsabilità ambientali delle città e detta i criteri per la costruzione di agglomerati urbani sostenibili, si comprende come sostenibilità di matrice ambientale altro non voglia dire che conservare il capitale naturale<sup>39</sup>, e perciò che il tasso di consumo delle risorse rinnovabili non deve eccedere il tasso di ricostituzione assicurato dai sistemi naturali, mentre quello delle risorse non rinnovabili non deve superare il tasso di sostituzione delle risorse

---

siano poco o per nulla migliori dal punto di vista funzionale. Il termine «obsolescenza pianificata» (o programmata) è comparso per la prima volta in letteratura nel 1932, anno in cui il mediatore immobiliare Bernard London propose che fosse imposta alle imprese per legge, così da poter risollevarle i consumi negli Stati Uniti durante la grande depressione. Cfr. in materia G. CALABRÒ - A. D'AMICO - M. LANFRANCHI *et al.*, *Moving from the Crisis to Sustainability. Emerging Issues in the International Context*, 2011, 238-239.

<sup>32</sup> Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente è un'organizzazione internazionale che opera dal 1972 contro i cambiamenti climatici a favore della tutela dell'ambiente e dell'uso sostenibile delle risorse naturali.

<sup>33</sup> A. CIANCIULLO - G. SILVESTRINI, *La corsa alla Green Economy. Come la rivoluzione verde sta cambiando il mondo*, Milano, 2010.

<sup>34</sup> J.R. MCNEILL - E.P. ENGELKE, *La Grande accelerazione. Una storia ambientale dell'Antropocene dopo il 1945*, Torino, 2018.

<sup>35</sup> Nel 1972 alcuni scienziati del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston realizzarono uno studio denominato «*Limits to growth*» (limiti alla crescita/sviluppo) in cui attraverso simulazioni della terra costruite al computer fornirono suggerimenti sul come affrontare i problemi inevitabili legati al cambiamento climatico che il nostro pianeta si sarebbe trovato a fronteggiare nel giro di pochi anni. Cfr. *Limits to growth*, commissionato dal «*Club of Rome*», Potomac Associates Book, tradotto nel 1972 in: *I limiti dello sviluppo*.

<sup>36</sup> N. STERN, *Un piano per salvare il pianeta*, Milano, 2009.

<sup>37</sup> Il rapporto Brundtland (denominato anche «*Our Common Future*») è un documento pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, venne introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. Il nome del rapporto deriva da Gro Harlem Brundtland, che ricopriva la carica di presidente del WCED nel 1987.

<sup>38</sup> L. SPAGNUOLO, *La carta di Aalborg, in Peacelink*, 2009.

<sup>39</sup> Per Capitale naturale è da intendersi lo stock mondiale di risorse naturali, che comprende geologia, suolo, aria, acqua e tutti gli organismi viventi. Cfr. L. AMAND, *What is natural capital?*, in *Natural capital coalition*, 2015.

rinnovabili sostenibili<sup>40</sup>.

Da una lettura sinottica della Carta di Aalborg e del Trattato di Lisbona si può evincere come politica ambientale e politica economica debbano procedere di pari passo, senza che l'una possa soverchiare l'altra o porsi in posizione di subordinazione. Tuttavia, appare di palmare evidenza come l'aspetto ambientale si ponga come «spada di Damocle» nei confronti degli aspetti economici e sociali dello sviluppo, dal momento che l'umanità non può più ulteriormente ritardare un deciso intervento volto a cauterizzare le perdite di biodiversità, l'inquinamento dei suoli, dei mari e dell'aria, oltre a considerare il campanello d'allarme rappresentato dal vertiginoso innalzamento della temperatura in tutto il globo<sup>41</sup>.

A tal proposito, l'art. 11 TFUE recita: «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». L'articolo in parola è di assoluta rilevanza, dal momento che riporta il principio dell'integrazione trasversale della politica di stampo ambientale con le altre politiche della UE; così facendo viene alla luce la trasversalità, o pervasività orizzontale, del valore ambiente, cioè la sua ingerenza in tutti i settori di disciplina eurounitaria<sup>42</sup>.

Abbiamo già sottolineato come la *green economy* sia funzionale alla costituzione delle premesse per il progresso della società al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile stesso: è un mezzo dunque, e non un fine<sup>43</sup>. Infatti, il beneficio derivante dalla sua attuazione potrà apportare vantaggi anche ai Paesi in via di sviluppo, migliorando il rapporto con lo sfruttamento delle risorse naturali<sup>44</sup>, la qualità dei servizi igienico-sanitari<sup>45</sup>, l'accesso all'acqua<sup>46</sup> e più in generale l'uso dei servizi legati alla biodiversità<sup>47</sup>.

La ricostruzione appena delineata è però figlia di una concezione «ristretta», che vede appunto l'economia verde come un mero strumento attuativo dello sviluppo sostenibile. Questa conclusione non è priva di conseguenze, perché ragionando in tal senso si farebbero rientrare nei confini dell'economia verde i soli «cambiamenti economici relativi alle industrie di produzione energetica, dei trasporti e di sfruttamento delle risorse naturali in chiave energetica»<sup>48</sup>.

Invero una seconda e diversa concezione, che potremmo definire «estensiva», tende a sovrapporre la nozione di sviluppo sostenibile con quella di economia verde, facendovi in tal modo ricomprendere anche le imprese che sfruttano risorse naturali per finalità non energetiche e più in generale gli aspetti relativi allo sviluppo sociale delle comunità umane<sup>49</sup>. La prima concezione ritiene che non sia possibile porre come criterio di valutazione per le politiche ecologiche lo sviluppo sostenibile in quanto pervaso da considerazioni di mera utilità demarcata da un determinato momento storico; la seconda concezione

<sup>40</sup> S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente, le reciproche implicazioni*, Torino, 2012.

<sup>41</sup> S. LUZZI, *Il riscaldamento globale*, Roma, 2014.

<sup>42</sup> Se osserviamo l'art. 191 TFUE, vengono messi in risalto come obiettivi della PAC la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. Si veda P. MADDALENA, *L'ambiente valore costituzionale nell'ordinamento comunitario*, in M. MASCIA - A. PAPISCA, *Il processo costituente in Europa*, Bari, 2000, 187 ss.

<sup>43</sup> A. CIANCIULLO - G. SILVESTRINI, *op. cit.*

<sup>44</sup> In tema vedasi M. D'ADDEZIO (a cura di), *Agricoltura e contenimento delle esigenze energetiche ed alimentari*, (Atti del Convegno, Udine 12 maggio 2011); Milano, 2012.

<sup>45</sup> Più precisamente L. CAVALLI, *Agenda 2030 da globale a locale*, 2018.

<sup>46</sup> Riguardo all'acqua è necessario citare il goal n. 6 dell'Agenda 2030: «Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all». Il nostro pianeta possiede acqua potabile sufficiente per il fabbisogno di ogni persona, tuttavia questa non è alla portata di tutti, sia per carenza di infrastrutture sia per insufficienza di fondi economici. Dal 1990 ad oggi 2,6 miliardi di persone hanno avuto accesso a migliori risorse idriche, tuttavia più di 600 milioni di persone ne rimangono prive. Inoltre, circa 2,4 miliardi di persone non possono usufruire di servizi igienico sanitari, come i wc. In tema vedi F. SPAGNUOLO, *Acqua e cambiamento climatico nella prospettiva del diritto agrario-alimentare-ambientale*, in *Agricoltura istituzioni mercati*, 2016.

<sup>47</sup> In tema D. GABRIEL, *Food production vs. biodiversity: comparing organic and conventional agriculture*, 2010.

<sup>48</sup> In questo senso la nozione è strettamente collegata ai cambiamenti climatici: in tal senso World bank report, *Economics of adaptation to climate change: Synthesis report*, Washington, 2010, in particolare 15 ss.

<sup>49</sup> Tale ragionamento è formulato in B. POZZO, *Green economy e leve normative per la sua realizzazione*, 2013.

invece ritiene che nello stesso concetto di *green economy* rientri un contenuto programmatico in grado di guidare la realizzazione dello sviluppo sostenibile attraverso sovvenzioni, finanziamenti e campagne di sensibilizzazione<sup>50</sup>.

In più, e come già accennato, è singolare considerare come per molti paesi la sfida della *green economy* si ponga su criteri alquanto differenti: per alcuni, che sono pervenuti a un alto livello di sviluppo umano a scapito della risorsa ambiente, la difficoltà starà nel preservare tale sviluppo incrementando l'attenzione sull'aspetto ecologico<sup>51</sup>. Per altri paesi invece, che devono recuperare tale divario, la sfida sarà compiere questo passo senza danneggiare ulteriormente la natura<sup>52</sup>. Basti pensare che, solo dieci anni addietro, circa 400 milioni di indiani non avevano accesso all'energia elettrica<sup>53</sup>; una cifra spaventosa, di molto superiore alla popolazione combinata di Italia, Francia, Germania, Spagna e Inghilterra.

Da questa considerazione perciò si apre un dibattito etico: è giusto imporre *policies* di risparmio energetico e di utilizzo di energie rinnovabili a paesi che sono in via di sviluppo, in nome della resilienza climatica? O sarebbe quanto meno ipocrita che tale monito provenisse da paesi che hanno costruito la propria ricchezza e il proprio benessere sfruttando proprio quelle risorse che oggi cercano di mettere al bando<sup>54</sup>? Non c'è una risposta corretta<sup>55</sup>, bisogna infatti solamente porre sulla bilancia gli interessi contrapposti di cui sopra, anche se appare *sine ullo dubio* problematico il voler negare una preminenza alla salute degli ecosistemi, dato che in difetto di questa non sarà possibile continuare proficuamente la vita sul pianeta, così come lo conosciamo.

Interessante è poi notare che le tre tradizionali dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, economica e sociale) non presentano, guardando alla pratica, la medesima rilevanza. Essendo infatti la dimensione economica di importanza preponderante, è legittimo attendersi un alleggerimento della soglia di attenzione della medesima Unione europea nel momento in cui questa dovesse stipulare accordi commerciali con paesi in via di sviluppo, che considerano, come già detto, il modello della *red economy* come l'unico da perseguire per incrementare la propria produttività e raggiungere soglie di benessere pari a quelle dei paesi occidentali.

Le difficoltà che si registrano sul fronte della disparità di tutela ambientale tra UE e paesi partner sono quanto mai evidenti se poniamo l'attenzione sul Parere della Corte di giustizia europea 2/15 del 16 maggio 2017, a proposito dell'«*Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore*»<sup>56</sup>. Nel caso di

---

<sup>50</sup> Sulla natura giuridica della *green economy* si veda E. BLANCO - J. RAZZAQUE, *Natural resources and the Green economy*, Leiden, 2012; E.B. BARBIER - A. MARKANDYA, *A new blueprint for a green economy*, Londra, 2013.

<sup>51</sup> W. SACHS - T. SANTARIUS, *Commercio e agricoltura: dall'efficienza economica alla sostenibilità sociale e ambientale*, 2007.

<sup>52</sup> Cfr. W.M. ADAMS, *Green development: environment and sustainability in the third world*, Londra, 1997.

<sup>53</sup> D. URSO, *Nucleare. Siamo bravi, furbi o folli?*, 2011, 87.

<sup>54</sup> E. MARKOWITZ - A. SHARIFF, *The moral case of climate change*, in *Climate Science and Policy*, 2012.

<sup>55</sup> A tal proposito, il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, in occasione della Conferenza sull'Energia tenutasi a Mosca il 2 ottobre 2019, ha parlato in tali termini del celebre discorso di Greta Thunberg alle Nazioni Unite, evidenziando la posizione di svantaggio in cui si trovano ancora molti paesi nei riguardi dello sviluppo economico in generale, e in particolare nella corsa alle rinnovabili: «Io non condivido l'entusiasmo di tutti per il discorso di Greta Thunberg alle Nazioni Unite. [...] Ci sono molti paesi in Asia e in Africa che vogliono essere benestanti come la Svezia. Come può essere fatto? Facendo loro usare l'energia solare che è assai comune in Africa (sarcasmo, ndr)? Qualcuno le ha spiegato il costo (di tale tecnologia)?». Il Presidente della Federazione Russa ha certamente posto l'attenzione su uno dei problemi da risolvere in campo di energie rinnovabili, e cioè l'abbattimento dei costi per le tecnologie necessarie alla loro implementazione. Tale abbattimento dovrà necessariamente passare per la via degli incentivi pubblici, e perciò è prevedibile, ma anche moralmente giusto, che la spinta verso la rivoluzione verde promani in primo luogo dai paesi maggiormente sviluppati, che dispongono di un maggiore gettito fiscale.

<sup>56</sup> La Repubblica di Singapore certamente non può essere considerata un paese in via di sviluppo, presentando un HDI superiore alla maggior parte dei paesi europei. Parlando di accordi con paesi in via di sviluppo sarebbe stato più corretto riferirsi ad accordi commerciali stipulati con l'Ucraina (c.d. DCFTA) o con il Vietnam (c.d. EVFTA). Tuttavia l'accordo con la Repubblica di Singapore e il successivo parere della Corte di giustizia sono, a parere dello scrivente, la perfetta cartina tornasole per comprendere le problematiche insite nella disparità qualitativa tra le legislazioni in materia ambientale fra la UE e i vari partner commerciali.

specie, risulta dall'art. 13.1 par. 4 dell'accordo che le Parti «non hanno l'intenzione di armonizzare le loro norme in materia di lavoro o di ambiente», e dall'art. 13.2 par. 1 del medesimo accordo che esse si riconoscono reciprocamente il diritto di stabilire i propri livelli di tutela ambientale e di protezione sociale, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie legislazioni e politiche in modo coerente con i loro impegni internazionali in queste materie. I soli vincoli (e questa sembra per tutta evidenza una vittoria di Pirro) sono quelli che derivano dalla normativa internazionale, certamente di livello inferiore, sia per qualità che per numero, rispetto alla normativa europea.

La Corte di giustizia dell'Unione europea nel parere conferma tale ricostruzione, limitandosi a censurare altre parti dell'accordo in tema di investimenti, nei limiti in cui esse si riferivano agli investimenti tra l'Unione e la Repubblica di Singapore diversi da quelli diretti, nonché per ulteriori motivazioni<sup>57</sup>, poiché ritenute non di competenza assoluta dell'UE, bensì di competenza concorrente tra la UE e gli Stati.

A livello internazionale, già con la Conferenza di Rio+20<sup>58</sup> (dal titolo «*La Green economy nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà*»<sup>59</sup>) e in particolare nel suo documento finale, si individuano sette aree di intervento prioritario, e una di queste non poteva che essere la «*Food security<sup>60</sup>, l'alimentazione e l'agricoltura sostenibile*»<sup>61</sup>, dato l'indissolubile legame che lega l'agricoltura e l'ambiente. Tale legame si può scorgere leggendo il principio n. 4 della Dichiarazione di Rio, in base al quale «al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo»<sup>62</sup>.

Una volta chiarito questo passaggio, possiamo affermare che la *green economy*, in seguito alla Conferenza di Rio, viene definita come «uno degli strumenti importanti, disponibili per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e che potrebbe fornire opportunità per i *policy-makers*»<sup>63</sup>, con lo scopo di conseguire

---

<sup>57</sup> In particolare, l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, fatta eccezione per le seguenti disposizioni, che costituiscono l'oggetto di una competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri: 1) le disposizioni della sezione A (Protezione degli investimenti) del capo 9 (Investimenti) dell'accordo suddetto, nei limiti in cui esse si riferiscono agli investimenti tra l'Unione e la Repubblica di Singapore diversi da quelli diretti; 2) le disposizioni della sezione B (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati) del citato capo 9; 3) le disposizioni dei capi 1 (Obiettivi e definizioni generali), 14 (Trasparenza), 15 (Risoluzione delle controversie tra le Parti), 16 (Meccanismo di mediazione) e 17 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) dell'accordo di cui sopra, nei limiti in cui esse si riferiscono alle disposizioni del summenzionato capo 9 e nella misura in cui queste ultime rientrano in una competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri.

<sup>58</sup> Si svolse nel 2012 la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile denominata anche Rio+20, in quanto tenutasi a 20 anni di distanza dal Vertice della Terra di Rio de Janeiro del 1992. Obiettivo della Conferenza fu quello di rinnovare l'impegno politico per lo sviluppo sostenibile, verificare lo stato di attuazione degli impegni internazionali assunti negli ultimi venti anni e cercare di convogliare gli sforzi dei governi e dell'intera società civile verso obiettivi comuni e verso le nuove sfide da affrontare.

<sup>59</sup> Sul tema cfr. P. COMINETTI - S. VERGALLI, *Lo sviluppo sostenibile da Rio 1992 a Rio+20*, 2012.

<sup>60</sup> Degno di nota è infatti osservare come vi sia, all'interno dell'UE e dei Paesi sviluppati in generale, un ritorno preponderante alla *food security* nell'ottica della sostenibilità in agricoltura. Infatti quest'ultima può essere individuata tra gli obiettivi nella comunicazione (COM/2010/0672) al Parlamento europeo del 18 novembre 2010 «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» che parla della «Sicurezza dell'approvvigionamento alimentare». Parlare di «sicurezza alimentare» vuol dire considerare, in senso più ampio, il problema economico-sociale della scarsità di cibo e acqua disponibili e, in generale, della denutrizione delle popolazioni e della fame del mondo, nonché l'insieme di tutti gli studi volti ad analizzare le cause strutturali della crisi alimentare e della fragilità del sistema mondiale di approvvigionamento del cibo e, di conseguenza, le misure da intraprendere a livello internazionale per rispondere alle richieste di assistenza alimentare. Cfr. A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *La sicurezza alimentare*, in A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Il diritto alimentare*, 223 ss.; C. BOVINO, *Sicurezza alimentare: food safety o food security?*, in *Wolters Kluwer Teknoring*.

<sup>61</sup> L. BRIAMONTE - R. PERGAMO, *I metodi di produzione sostenibile nel sistema agroalimentare*, Azione di stampa e divulgazione dei risultati dell'attività di Responsabilità sociale per le imprese del sistema agroalimentare realizzato dall'INEA e finanziato dal MIPAAF con d.m. 25652 del 5 novembre 2009.

<sup>62</sup> S. MARCHISIO, *Le convenzioni internazionali ambientali e lo sviluppo sostenibile*, in *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e europeo dell'ambiente*, XI Convegno della Società italiana di diritto internazionale ad Alghero, 16-17 giugno 2006; Napoli, 2007, 185.

<sup>63</sup> F. MUNARI - L. SCHIANO DI PEPE, *Tutela transnazionale dell'ambiente*, 2012.

l'obiettivo primario dello sviluppo sostenibile nelle sue «tre dimensioni»<sup>64</sup>. A fronte di ciò, la *green economy*, adeguatamente coniugata nella sua dimensione agraria, appare *ipso facto* come uno degli attori nel processo di riduzione della povertà a livello globale, dal momento che grazie a essa è possibile aumentare l'efficienza delle risorse naturali e diminuire gli sprechi<sup>65</sup>.

L'agricoltura sostenibile<sup>66</sup> assurge a paradigma di resilienza al cambiamento climatico e di equo sfruttamento dei terreni; ergo l'agricoltura mantiene i processi ecologici naturali che supportano i sistemi di produzione agro-alimentare<sup>67</sup>. La funzione base dell'agricoltura sostenibile, nella sua veste di fautrice di prodotti agricoli di qualità e a basso impatto ambientale, viene confermata nell'ulteriore comunicazione al Parlamento europeo relativa al partenariato europeo per l'innovazione «*Produttività e sostenibilità dell'agricoltura*» del 29 febbraio 2012<sup>68</sup>, che ribadisce l'importanza di «promuovere un settore agricolo e forestale concorrenziale e sostenibile», in grado, come già anticipato, di «ottenere più con meno», in armonia con l'ambiente<sup>69</sup> e che contribuisca a «garantire la disponibilità di derrate alimentari a livello mondiale, la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, l'approvvigionamento a lungo termine di materie prime diverse per usi alimentari e non alimentari e una migliore ripartizione del valore aggiunto lungo la catena alimentare»<sup>70</sup>.

Dando seguito alla propria comunicazione «*Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura*» del 2017, l'anno successivo la Commissione europea ha presentato le proposte legislative per la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2021-2027, tese principalmente a incrementare la sostenibilità del settore agricolo attraverso strumenti che, insieme allo sviluppo sociale delle aree rurali, contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi climatici<sup>71</sup>. Al fine di garantire una risposta adeguata all'aumento delle condizioni climatiche, un'alimentazione di qualità per una popolazione in crescita e l'esigenza di favorire il rinnovo generazionale del settore agricolo, il legislatore tiene in considerazione principalmente l'importanza delle nuove tecnologie che tendono a favorire l'uso sostenibile degli input produttivi del settore agricolo e agroalimentare; e d'altra parte non potrebbe essere diversamente, visto che il periodo si rivolge a un arco temporale che raggiunge quasi quello degli obiettivi dell'Agenda 2030.

La proposta più volte sottolinea la funzione indispensabile degli agricoltori quali gestori degli ecosistemi e del paesaggio. Dei nove obiettivi specifici tre riguardano l'ambiente e il clima: *a)* contribuire alla mitigazione degli aumenti climatici e all'adattamento ad essi, come pure all'energia sostenibile<sup>72</sup>, *b)* promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse umane<sup>73</sup>, *c)* contribuire alla tutela

<sup>64</sup> S. MANSERVISI, *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, 2014. Le dimensioni dello sviluppo sostenibile sono, come già accennato, tre: economica, sociale e ambientale. Parte della dottrina poi, oltre alle tre dimensioni appena ricordate, ne affianca anche una quarta, quella istituzionale, volta a garantire l'efficienza delle istituzioni, la democrazia, la partecipazione ecc. In sintesi quindi, l'azione umana dovrebbe garantire una crescita duratura degli indicatori economici, e quindi generare reddito e lavoro, dovrebbe garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per genere e non dovrebbe danneggiare l'ecosistema e la sua biodiversità ma, al contrario, dovrebbe sincronizzarsi con le necessità ambientali. Cfr. S. CARMIGNANI, *Agricoltura e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile*, in questa Riv., 1, 2016.

<sup>65</sup> A proposito si veda il p.to n. 60 del documento conclusivo della Conferenza di Rio «*The future we want*».

<sup>66</sup> In tema G. AMADEI, *Agricoltura biologica*, Bologna, 2002; E. CRISTIANI, *La disciplina dell'agricoltura biologica fra tutela dell'ambiente e sicurezza alimentare*, Torino, 2004; I. CANFORA, *L'agricoltura biologica nel sistema agroalimentare: profili giuridici*, Bari, 2002.

<sup>67</sup> A proposito si veda il p.to n. 111 del documento conclusivo della Conferenza di Rio «*The future we want*».

<sup>68</sup> COM (2012) 79 final.

<sup>69</sup> Si veda a proposito il p.to 3 della comunicazione.

<sup>70</sup> La comunicazione continua stabilendo l'importanza decisiva di istruzione, formazione e soprattutto di energie rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo della sostenibilità in agricoltura. Tale argomento costituisce il fulcro della compenetrazione tra sostenibilità e *green economy*. In questo senso L. PAOLONI, *L'attività agricola di produzione energetica*, in L. COSTATO - A. GERMANO - E. ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, Milano, 2011, 239.

<sup>71</sup> L. ATORINO - F. CICCARELLI - M. RONGA, *Clima e ambiente nella PAC post 2020*, in *Agriregionieuropa*, n. 54.

<sup>72</sup> In argomento C. LOSAVIO, *La sostenibilità delle agroenergie*, in *Agricoltura istituzioni mercati*, 10, 2015, Issue 1, 83-107.

<sup>73</sup> In ottica della dimensione sociale dello sviluppo sostenibile, soprattutto in aree svantaggiate, si veda R. RAFFAELLI, *Sostenibilità e multifunzionalità dell'agricoltura di montagna*, Roma, 2005.

della biodiversità. La PAC vuole ulteriormente incentivare dunque le «funzioni verdi» dell'agricoltura, attraverso un nuovo modello di attuazione che prevede da parte di ogni Stato membro l'adozione di un Piano strategico nazionale le cui azioni saranno dirette al raggiungimento di tali obiettivi, attraverso interventi previsti in entrambi i pilastri. Viene ribadita la necessità di consolidare il ruolo dell'agricoltura nel perseguimento degli accordi di Parigi e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, proponendo il 40 per cento del bilancio della PAC ad interventi rilevanti per i cambiamenti climatici, e di destinare almeno il 30 per cento di ciascuna dotazione nazionale per gli impegni ambientali.

La «nuova architettura verde»<sup>74</sup> si fonda su tre distinte componenti che sono complementari fra loro: una condizionalità<sup>75</sup> nuova e rafforzata<sup>76</sup> rispetto a quella in vigore; l'introduzione di un ecosistema come componente dei pagamenti diretti, la cui attivazione è obbligatoria da parte degli Stati membri; le misure agro-climatico-ambientali nell'ambito dei PSR<sup>77</sup>.

Nel quadro più ampio del *new delivery model*, la Commissione ha definito un mix di misure «verdi» obbligatorie e volontarie immaginando un modello più mirato e flessibile rispetto a quello attuale. I PSR 2014-2020 non sono stati capaci di distaccarsi dal vecchio *cliché* di un semplice elenco di misure monotematiche<sup>78</sup>, nella nuova PAC la novità più evidente è l'eco-schema che attraverso risultati misurabili rappresenta un incentivo reale per gli agricoltori a contribuire al raggiungimento dei target nazionali e comunitari. Si tratta infatti di un ventaglio molto ampio di strumenti messi a disposizione, che garantiranno non più semplici misure di sostegno (talvolta anche svincolate dal quadro complessivo), ma strategie più complete (misure per formazione, consulenza, marchi di qualità, cooperazione ecc.).

La Commissione definisce uno schema di «tipologie di interventi accettati» ma saranno poi gli Stati membri a definire gli interventi specifici, permanendo la flessibilità per il trasferimento a budget tra pilastri. Ciò detto, è chiaro che molto della nuova PAC si giocherà nella volontà delle autorità nazionali e regionali nel voler definire un quadro ambientale più «ambizioso»<sup>79</sup>.

Negli anni è maturata, infatti, la consapevolezza che l'eco-compatibilità di un nuovo paradigma economico non inibisce la creazione di ricchezza né tantomeno l'occupazione<sup>80</sup>.

L'agricoltura può ricoprire un fondamentale ruolo nel raggiungimento delle molteplici dimensioni dello sviluppo sostenibile<sup>81</sup>. Il settore primario, avendo ormai perduto lo scettro di settore trainante, se non esclusivo, dell'economia, si pone però come settore economico al quale il legislatore affida la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo; essi concernono la sicurezza ambientale, alimentare, energetica, la

---

<sup>74</sup> European Commission (2019), Common Agricultural Policy post-2020. *The new green architecture*, Commissioner Phil Hogan, European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development, 24 January 2019 [pdf].

<sup>75</sup> Per tale intendendosi l'insieme delle norme e delle regole che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere al regime del pagamento unico. La Comunità si propone, in questo modo, di ottenere un corretto equilibrio tra la produzione agricola competitiva e il rispetto della natura e dell'ambiente. Cfr. L. BRAGATO, *Condizionalità, sicurezza alimentare e mercato*, Milano, 2007.

<sup>76</sup> E. COMEGNA, *Nella prossima PAC condizionalità più forte*, in *L'Informatore Agrario*, 31/2018.

<sup>77</sup> A. MONTELEONE - D. MARANDOLA, *Una nuova architettura verde post-2020*, in *Rrn Magazine*, 4/2018.

<sup>78</sup> F. CISILINO - F. VANNI (a cura di), *I progetti agro-ambientali collettivi nella politica di sviluppo rurale 2014-2020*, in *Crea - Rete Rurale Nazionale*, Roma.

<sup>79</sup> A. FRATTARELLI - C. STUMPO, *PAC post 2020, Cresce l'ambizione ambientale*, in *PianetaPSR*, 2018, n. 76.

<sup>80</sup> L'occupazione è uno degli obiettivi principali della *green economy*. Oltre 432.000 imprese italiane negli ultimi 5 anni hanno investito in prodotti e tecnologie *green* per ridurre l'impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO<sub>2</sub>. In Italia i *green jobs*, ovvero le persone che lavorano in questo settore, sono circa 3 milioni, il 13 per cento degli occupati totali. La preminenza degli occupati *green* può essere ricondotta alle energie rinnovabili, con il 32 per cento del totale, e all'agricoltura di qualità, con il 18 per cento. Questi due settori, a fine 2016, hanno toccato il valore di 15 miliardi di euro. Inoltre, nel 2019 il 21,5 per cento delle imprese italiane investe su prodotti e tecnologie *green*, un valore record, dato che è superiore di 7,2 punti percentuali a quanto registrato nel 2011. E ciò che è fondamentale, a parere dello scrivente, è che nei prossimi 5 anni l'economia circolare e sostenibile offrirà una opportunità di lavoro su cinque sia nel settore privato, sia in quello pubblico. Un'impresa su tre ha imboccato la strada della sostenibilità, 90mila in più dello scorso anno. Dati e previsioni raccolti dal rapporto *GreenItaly* 2019, redatto da Fondazione Symbola e Unioncamere.

<sup>81</sup> Cfr. S. CARMIGNANI, *Agricoltura e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile*, cit.

ecompatibilità, la biodiversità, la crescita dell'individuo anche dal punto di vista didattico-formativo<sup>82</sup>. Per facilitare la transizione del settore privato verso un'economia «ambientalmente» responsabile, gli interessi dei Governi a livello di politica economica si sono dovuti spostare verso l'attuazione di riforme e incentivi a tutela di nuovi meccanismi di mercato<sup>83</sup>.

Per rendere possibile la transizione verso un'economia verde a livello mondiale c'è infatti bisogno di risorse economiche non indifferenti. Secondo le stime dell'UNEP, ci vorranno investimenti pari al 2 per cento del PIL mondiale all'anno fino al 2050 (che è una cifra comunque inferiore rispetto alla spesa globale per la difesa<sup>84</sup>), e ciò richiederà una riformulazione di quelle che sono le sovvenzioni e gli aiuti all'impresa privata.

La comunicazione n. 363 del 2011 della Commissione europea («Verso un'economia verde ed una migliore governance») osserva che: «i fondi pubblici da soli non saranno sufficienti; anzi, i finanziamenti pubblici dovranno catalizzare e mobilitare una maggiore quantità di investimenti privati»<sup>85</sup>. Il *focus*, dunque, risulta essere quello di ottenere un determinante *do ut des*: si apre il rubinetto dell'investimento pubblico per ottenere in risposta un massiccio intervento privato. La Commissione europea, in evidente ottica di sostenibilità sociale, non si interessa solamente ai *big* del mercato, infatti: «L'accesso ai finanziamenti e al capitale di rischio, accompagnato da un ambiente normativo favorevole, è [...] fondamentale per stimolare l'eco-innovazione, le tecnologie ambientali e le PMI verdi»<sup>86</sup>.

L'agricoltura quindi si dimostra uno dei settori in cui la *green economy* può raggiungere risultati rilevanti in un tempo relativamente breve. Le pratiche agricole sostenibili, infatti, mirano a ottimizzare i raccolti migliorando al contempo la qualità del suolo, dell'acqua e dell'aria<sup>87</sup>.

---

<sup>82</sup> A. JANNARELLI, *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, in G. SGARBANTI - P. BORGHI - A. GERMANÒ (a cura di), *Il divenire del diritto agrario italiano*, 37.

<sup>83</sup> A livello internazionale, la sempre più pressante opinione pubblica ha fatto sì che venissero adottate modalità ulteriori e diverse per finanziare progetti legati alla *green economy*, come per esempio l'aumento del numero di banche e istituti finanziari che stanno emettendo «obbligazioni *green*». L'UNEP poi ha dato vita nel 2014 a un progetto internazionale denominato «*Inquiry*» attraverso il quale sostiene gli sforzi nazionali e internazionali finalizzati a smuovere gli ingenti investimenti necessari a promuovere una *green economy* inclusiva. Un altro provvedimento, avente la medesima funzione, è stato il c.d. «*Fossil fuels divestment*», e cioè un'azione volta a scorare gli investimenti verso il settore dei combustibili fossili a favore di un altro più efficiente ed efficace: quello delle fonti rinnovabili di energia.

<sup>84</sup> Nel 2017, questa ha rappresentato il 2,2 per cento del prodotto interno lordo (PIL) globale. Cfr. *Spese militari mondiali dal 1988 al 2017*. Fonte: SIPRI, Istituto di ricerca internazionale di pace di Stoccolma.

<sup>85</sup> La citata COM 2011/363 riporta che una delle grandi sfide per l'agricoltura consiste nel riuscire a sfamare 9 miliardi di persone entro il 2050 senza degradare e inquinare ulteriormente i terreni. L'uso sostenibile dei terreni e dell'agricoltura sarà la chiave di volta dell'economia verde, in quanto ad oggi le pratiche agricole attualmente in uso consumano il 70 per cento delle risorse mondiali di acqua dolce e causano il 13 per cento delle emissioni di gas a effetto serra. L'agricoltura sostenibile può aumentare notevolmente le rese, in special modo nelle aziende di piccole dimensioni. Tutti questi aspetti devono essere affrontati per garantire un'offerta sostenibile di prodotti alimentari. Entro il 2050 sarà poi necessario utilizzare il quintuplo delle risorse che si impiegano al giorno d'oggi, nonché il doppio delle risorse idriche, e dato che la popolazione terrestre sarà di circa 9 miliardi, questo non sarà possibile al ritmo attuale. Osserva mestamente la stessa Commissione Europea (sempre in COM 2011/363): «oltre il 60 per cento dei nostri ecosistemi sono già sfruttati troppo, le risorse ittiche mondiali sono gravemente a rischio, e abbattendo troppi alberi stiamo mettendo a repentaglio la qualità dell'aria e dell'acqua». Cfr. sul tema E. INTINI, *La Terra ha sete, nel 2050 servirà il doppio dell'acqua*, in *Focus*, 24 agosto 2011; A. BALLOCCI, *Che cosa significa Green Economy secondo l'Europa - Alla Green economy pone attenzione la Commissione Europea, che intende sostenere una crescita «emissioni zero» con misure che guardano alla sostenibilità*, 2018.

<sup>86</sup> Ricordiamo che le PMI sono state definite al 'considerando' n. 18, reg. 1305/2013/UE: «la colonna vertebrale dell'economia rurale dell'Unione». Infatti le piccole, medie e microimprese (PMI) costituiscono il 99 per cento delle imprese dell'UE. Forniscono due terzi dei posti di lavoro nel settore privato e contribuiscono a più della metà del valore aggiunto totale creato dalle imprese dell'Unione. Sono stati adottati diversi programmi d'azione per il sostegno alle PMI, come lo *Small Business Act*, Orizzonte 2020 e il programma COSME. Il loro obiettivo è aumentare la competitività delle PMI attraverso la ricerca e l'innovazione e migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti.

<sup>87</sup> In relazione al sistema agroalimentare poi, recenti rapporti della Fondazione Ellen MacArthur hanno sottolineato come «un percorso di sviluppo circolare potrebbe avanzare verso un sistema alimentare rigenerativo». In questo scenario il sistema alimentare subisce un cambiamento sistemico verso una situazione in cui «chiudendo i circuiti nutritivi con perdite minime e

Inoltre, oggidi non si può fare a meno di notare come l'agricoltura determini l'emersione dell'ambiente in senso trasversale, come «settore» non chiuso in sé stesso, da difendere da attacchi esterni, ma come «settore» che si innesta in ogni espressione dell'attività primaria.

Nella pervasività della tutela ambientale, l'agricoltura dimostra perciò di imprimere nell'ambiente una spinta propulsiva, la cui direzione non è limitata al presente, ma, piuttosto, è decisamente proiettata verso il futuro dell'uomo<sup>88</sup>, verso le nuove generazioni.

Perciò l'agricoltura, da attività in grado di realizzare esternalità positive per l'ambiente e per l'ecosistema, si sta qualificando nel nuovo millennio come un'attività che sta perdendo la sua vocazione produttiva in vece di una vocazione non meramente conservativa<sup>89</sup>, bensì marcatamente creatrice di ambiente<sup>90</sup>. Se è vero che la funzione conservativa rimanda alle esternalità positive dell'attività economica, la funzione produttiva di ambiente rimanda alla qualificazione dell'agricoltura come attività di prestazione del servizio pubblico essenziale di protezione dell'ecosistema<sup>91</sup>, e con esso, dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali e inviolabili<sup>92</sup>. Pertanto, per l'impresa agricola, la tradizionale nozione di impresa si trasfigura verso un'attività di produzione ambientale, di gestione del territorio, di garante della sicurezza alimentare ed energetica, cioè ad attività tese alla sostenibilità dello sviluppo e al soddisfacimento di bisogni primari, come la sicurezza alimentare, la sicurezza energetica e la sicurezza ambientale<sup>93</sup>. Tali servizi trovano la propria *acmè* nell'attività agrituristica, che merita pertanto una puntuale trattazione.

**3. - Attività agrituristiche.** Alla luce di quanto sopra esposto, possiamo agevolmente comprendere come l'impresa agricola sia proiettata al futuro anche e soprattutto grazie all'implementazione di servizi che possono essere offerti *in house* dagli imprenditori agricoli.

L'Agriturismo, paradigma della multifunzionalità agricola, è una creazione risalente, le cui origini affondano negli anni '50 del secolo scorso. Le attività agrituristiche iniziano ad operare grazie alla volontà trasversale dei turisti di riscoprire la natura e il paesaggio e a quella del legislatore, di gran lunga più concreta, di voler procurare un sostegno alle aziende agricole che avessero la capacità di influire direttamente sulla qualità della vita nelle aree rurali attraverso la creazione di una rete di relazioni tra

---

massima estrazione di valore a lungo termine da ciascun circuito in un termine contenuto, vi sarebbero filiere locali con quasi zero rifiuti» (Rapporto Ellen MacArthur Foundation del 2015, 76). Tale economia considera la salute a lungo termine dei nostri sistemi agricoli come la nostra migliore possibilità per raccolti a lungo termine (Rapporto Ellen MacArthur Foundation del 2013, 23-24).

<sup>88</sup> S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente, le reciproche implicazioni*, cit.

<sup>89</sup> È noto che l'imprenditore agricolo sia destinatario di incentivi che promanano dall'Unione europea; vi è tuttavia un rovescio della medaglia: esso è destinatario di obblighi di *non facere* specifici, che limitano la propria libertà d'impresa. Un esempio, non più attuale ma di facile comprensione, consisteva certamente nel c.d. *Set aside*, o messa a riposo dei terreni. Infatti dopo una temporanea sospensione durante la campagna 2007/2008, il *Set aside* obbligatorio è stato definitivamente abolito nell'ambito dell'*Health Check* della PAC, dal momento che risultava un metodo obsoleto e non performante di tutela ambientale. Tuttavia tale pratica ci fa intuire come, sotteso a un interesse economico, e cioè il ridurre la quantità di produzione eccedentaria, vi sia un aspetto di tutela ambientale, in alcun modo scindibile dal primo, che si rinviene nella volontà di proteggere i terreni da un utilizzo scervro di qualsiasi coscienza ecologica, nonché dall'obbligo di provvedere a fornire degli interventi ambientali sulle medesime aree. Da questo angolo visuale, allora, il *non facere* agricolo si traduce in un *facere* ambientale. E a tale conclusione, per nulla scontata, si perviene attraverso un'omissione: il rispetto della c.d. condizionalità (e questo discorso vale anche oggi, anche se stiamo discutendo di un istituto ormai desueto) in questo caso avviene attraverso l'impegno di lasciare a riposo i terreni per un certo periodo di tempo, e in maniera ciclica. Tramite il rispetto della condizionalità, vengono garantiti la corretta gestione agronomica dei terreni, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, il livello minimo di mantenimento dell'ecosistema, la salvaguardia della salute e del benessere degli animali, evitando il deterioramento dell'habitat. Cfr. F. VANNI, *L'abolizione del set aside obbligatorio: una nuova sfida ambientale per la PAC*, in *Agriregionieuropa*, 2008; S. CARMIGNANI, *op. ult. cit.*, 154 ss.

<sup>90</sup> Cfr. F. CERETI - F. ROSSINI, *L'agricoltura montana: attività produttiva e di salvaguardia dell'ambiente*, 2002.

<sup>91</sup> F. SCALIA, *Il carattere di «materia trasversale» della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e la potestà legislativa regionale in materia ambientale*, in questa Riv., 3, 2017.

<sup>92</sup> S. CARMIGNANI, *op. ult. cit.*, 178.

<sup>93</sup> S. CARMIGNANI, *op. ult. cit.*, 179.

azienda e territorio. Negli ultimi venti anni le aziende agricole italiane si sono reinventate, acquisendo una veste sociale ed economica nuova, soprattutto grazie all'implementazione del ruolo della multidimensionalità che è divenuta, al contempo, una caratteristica e un obiettivo/valore<sup>94</sup>.

L'impresa agricola non realizza pertanto solo una serie di processi produttivi, ma diventa un valore in sé per il benessere sociale, economico e ambientale. Proprio dalla valorizzazione di queste diverse dimensioni sembra dipendere la sostenibilità dello sviluppo rurale, caratterizzato da un approccio integrato multisettoriale e sorretto da politiche protese all'abbattimento dei costi di produzione, diversificazione produttiva e sostenibilità ambientale, come pure a salvaguardare qualità e amenità dei paesaggi rurali e servizi sociali<sup>95</sup>.

Se possiamo facilmente oltrepassare il legame ormai acclarato esistente fra «agricoltura e ambiente», va detto che l'attività agrituristica si rende protagonista di tale passaggio attraverso la realizzazione di attività che perseguono un fine di lucro in maniera c.d. «immediata», ma in maniera «mediata» raggiungono le finalità di custodia e gestione del territorio e delle sue potenzialità.

Perciò il target di conservazione e valorizzazione finisce per penetrare nell'economicità, divenendone elemento diversificante. Non più allora solamente scopo di lucro: l'economicità si colora di scopi conservativi dell'ambiente, allorché è e sarà «economico» per l'imprenditore agrituristico tutelare il territorio di cui l'impresa è proiezione<sup>96</sup>.

È interessante considerare inoltre, quale ulteriore precisazione preliminare, come l'agriturismo rappresenti un *proprium* del nostro paese<sup>97</sup>: tale attività non risulta in nessun documento dell'Unione europea in materia di agricoltura, proprio perché l'Agriturismo è una creazione tutta italiana<sup>98</sup>.

Con la legge n. 730 del 1985 denominata «*Disciplina dell'Agriturismo*» si tenta di ricondurre a regole omogenee le molteplici norme dettate dalle regioni in materia nei periodi precedenti<sup>99</sup>, e si dettano le direttive a cui si sarebbe dovuta attenere la susseguente legislazione regionale, oltre a fondamentali contributi come la definizione dell'impresa agrituristica<sup>100</sup> e la disciplina amministrativa.

Una volta riconosciuta l'irrefutabile specificità dell'azienda agrituristica, occorre obbligatoriamente individuare in che termini un'attività di natura commerciale (com'è evidentemente quella ricettiva) potesse essere ricondotta allo statuto dell'imprenditore agricolo, *ex art. 2135*<sup>101</sup> c.c.

Astrattamente, si presentavano percorribili due soluzioni: la prima, quantitativa, nel senso della fissazione

---

<sup>94</sup> M. MASINI, *Impresa agricola, valorizzazione del territorio e fornitura di servizi faunistico-venatori*, Roma, 2012.

<sup>95</sup> M.T. GORGITANO, *L'analisi del comportamento dell'impresa agricola tra l'adattamento al mercato e le relazioni con l'ambiente*, in G.P. CESARETTI - A.C. MARIANI - V. SODANO, *Sistema Agro-alimentare e mercati agricoli*, Bologna, 1994.

<sup>96</sup> S. CARMIGNANI, *op. cit.*, 245.

<sup>97</sup> C. REGOLI, *L'impresa agrituristica: status e possibilità di sviluppo*, Milano, 2008.

<sup>98</sup> Parallelamente nel diritto internazionale si sta sempre più diffondendo il termine anglosassone «Agritourism» che, nonostante l'assonanza, significa qualcosa di parzialmente diverso dal nostro concetto di «Agriturismo», in quanto sta ad indicare una mera tipologia di vacanza nelle zone rurali.

<sup>99</sup> L. COSTATO, *Commento all'art. 1*, in AA.VV., *Commento alla legge 26 febbraio 2006, n. 96 «Disciplina dell'agriturismo»*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, 399.

<sup>100</sup> Il legislatore differenzia l'impresa agrituristica dal turismo rurale prevedendo che l'agriturismo è tale solo se esercitato nell'ambito di un'azienda agricola già avviata, in virtù di un rapporto di connessione o complementarietà con l'attività agricola principale.

<sup>101</sup> L'art. 2135 c.c., così come riformato dall'art. 1, comma 1 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, recita: «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

di un «*cap*» massimo di compatibilità identico per tutte le aziende; la seconda, qualitativa, legata all'esecuzione concreta dell'attività di matrice turistica. Il legislatore ha optato per la via «qualitativa» e ha scelto, inizialmente, la complementarità come criterio distintivo<sup>102</sup>, inquadrando giuridicamente l'attività agrituristica come «attività connessa»<sup>103</sup>; con la fondamentale conseguenza che ha ritenuto di sottrarre dalla nozione di agriturismo tutte quelle attività turistiche che non fossero legate ad attività agricole c.d. principali, di cui all'art. 2135 comma 1 (e cioè, dopo il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali).

La normativa di settore oggi vigente si deve alla legge quadro del 20 febbraio 2006 n. 96, denominata allo stesso modo della precedente («Disciplina dell'Agriturismo»), che è intervenuta con una congerie di novità, alcune delle quali peraltro rimosse dalla Corte costituzionale in seguito a ricorsi presentati dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio<sup>104</sup>.

Le finalità che il legislatore si propone con tale provvedimento risultano essere quella di tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio, favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli e incoraggiare le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli, attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita<sup>105</sup>.

Come è agevole osservare, si tratta di finalità che appartengono, in virtù dell'attuale formulazione dell'art. 117 Cost., in parte allo Stato (ed è questo il caso della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali), in parte alla competenza Stato-regioni (e ci riferiamo alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, alla promozione e l'organizzazione delle attività culturali, al governo del territorio, alla salute e all'alimentazione) ed in parte di competenza esclusiva regionale (in materia di agricoltura e turismo).

Con la disposizione del 2006, di evidente carattere programmatico, il legislatore si è mosso non tanto lungo il binario della disciplina di un'attività connessa, nell'ottica di sostenere la pluriattività dell'imprenditore agricolo e con essa il reddito dell'agricoltore (assumendo come angolo visuale i confini del complesso aziendale), quanto piuttosto nella diversa prospettiva dell'azione da svolgere al di fuori dei confini dell'impresa, per dispiegarsi sul territorio, sull'ambiente, sulla conservazione delle tradizioni e del patrimonio culturale di un luogo<sup>106</sup>.

Si può pertanto facilmente evincere che il legislatore ha inteso abbandonare l'esclusività della ricezione e ospitalità come connotato caratterizzante dell'attività agrituristica, per privilegiare un canone di qualificazione aperto, dove l'elenco delle attività agrituristiche<sup>107</sup> è da reputarsi meramente dimostrativo.

<sup>102</sup> C.A. GRAZIANI, *Commento alla legge 5 dicembre 1985, n. 730*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1986, 741 ss.

<sup>103</sup> Per «connessione» si intende normalmente un vincolo di interdipendenza funzionale, in questo caso tra due attività, senza cioè che la seconda possa essere svolta in mancanza od in difetto della prima. Infatti, qui abbiamo un'attività principale agricola (che ripetiamo essere o la coltivazione del fondo, o la selvicoltura o l'allevamento di animali, da sole o congiunte) e determinate attività connesse, previste dal medesimo articolo, che possono essere svolte solamente nel limite in cui non prevalgano sulla principale. Una volta chiarita la costruzione normativa, dobbiamo adesso precisare che la connessione vi può essere solamente in presenza di due requisiti indefettibili, che sono: 1) l'unisoggettività, criterio che viene rispettato nel momento in cui l'imprenditore che svolge l'attività connessa è il medesimo che svolge l'attività principale; l'uniazionalità, criterio che implica che l'attività collaterale deve inserirsi all'interno dell'organizzazione aziendale messa a punto per lo svolgimento dell'attività principale, e che quindi il tutto si svolga all'interno di una medesima impresa.

<sup>104</sup> La Consulta nei confronti della l. 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'Agriturismo), con sentenza del 12 ottobre 2007, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: 1) dell'art. 4, commi 3 e 4, lett. a), b), c), e) ed f); 2) dell'art. 5, commi 4 e 5; 3) dell'art. 6, commi 2 e 3; 4) dell'art. 8; 5) dell'art. 13, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui, nell'istituire l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni; 6) dell'art. 14, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui si riferisce alle norme di cui al capo a).

<sup>105</sup> L'art. 1 prevede inoltre, come ulteriori finalità, quelle di recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare; favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

<sup>106</sup> S. CARMIGNANI, *op. cit.*, 241.

<sup>107</sup> All'art. 2 della legge n. 96 del 2006, rubricato «Definizione di attività agrituristiche», viene riportata la definizione di agriturismo. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui

L'agricoltura di nuova generazione, d'altra parte, ha ripudiato quel velo di arretratezza ed esclusione che ha sempre caratterizzato l'ambito agricolo; ci troviamo oggi dinanzi a un settore, anche se con proprie peculiarità<sup>108</sup>, sempre più automatizzato<sup>109</sup>, artefice di prodotti consumabili in mastodontiche quantità, promotore di «nuovi paradigmi»<sup>110</sup> produttivi e financo erogatore di servizi.

La multifunzionalità ordunque rappresenta una scelta strategica, una nuova modalità di organizzazione dei fattori produttivi e di interazione con le risorse esterne, rivolta al perseguimento di obiettivi economici, ambientali e sociali nel medio e lungo periodo<sup>111</sup>: viene intrapresa da molteplici aziende agricole che impiegano le proprie energie in svariate attività, al fine di reagire alle esternalità negative quali la bassa redditività e la perdita di autonomia nei confronti del mercato; conseguenze, queste, derivanti concretamente da una *policy* orientata quasi interamente alla produzione di prodotti consumabili. Nuove tecnologie, nuove modalità di produzione e nuovi prodotti creano confini assai mobili e palesano un'elevata capacità di adattarsi ai mutamenti economici alla luce del concetto di sviluppo sostenibile, principio fondamentale del settore agricolo e alimentare<sup>112</sup>.

L'Agriturismo quindi, se vogliamo, abbatte l'atavica concezione di agricoltura, e ritrae l'*optimum* della visione del terzo millennio: costituire aziende agricole che facciano rendere economicamente l'imprenditore, diversifichino l'offerta di prodotti, custodiscano con tuziorismo il terreno sulle quali insistono<sup>113</sup>. Tali attività consentono, infatti, all'imprenditore agricolo di ricavare redditi integrativi,

---

all'articolo 2135 del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Ai sensi dell'art. 2 comma 3, poi, rientrano fra le attività agrituristiche: dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona (ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG), organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini (a cui si applica la l. 27 luglio 1999, n. 268); organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. Si puntualizza poi, all'art. 2 comma 4, che devono essere considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotte, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Poi vi sono altre due indicazioni fondamentali. All'art. 2 comma 5 infatti viene stabilito che il reddito percepito dall'imprenditore agricolo all'interno dell'attività agriturbistica è da considerarsi reddito agricolo a fini fiscali. Infatti, ex art. 32 T.U.I.R. «Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso». Inoltre, all'art. 3, rubricato «Locali per attività agrituristiche», vengono elencate le strutture che l'imprenditore può utilizzare per l'attività agriturbistica. Si legge che possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. Al comma 3 poi, si precisa che i locali utilizzati ad uso agriturbistico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali. I fabbricati si definiscono rurali quando soddisfano i requisiti contenuti nell'articolo 9 del d.l. n. 557 del 1993, come modificato dall'art. 42 *bis* del d.l. n. 159/2007 e dall'articolo 1 comma 275, della legge n. 244/2007. I fabbricati rurali non sono soggetti al pagamento dell'IMU.

<sup>108</sup> Cfr. legge di Engel: se consideriamo l'aggregato dei prodotti agroalimentari, questo si comporta come un bene «normale»: all'aumentare del reddito aumenta la spesa in prodotti alimentari, ma l'aumento percentuale della spesa in alimenti è più limitato dell'aumento percentuale del reddito. Ciò vuol dire che al crescere del reddito diminuisce la quota della spesa per i prodotti agro-alimentari sulla spesa complessiva (domanda inelastica dei prodotti alimentari). I beni alimentari infatti, oltre ad essere acquistati in base al fabbisogno, sono per la grandissima parte deperibili. Questo significa che se acquistati e non consumati entro un certo termine, scadono e sono da buttare. Ciò fa sì che il consumatore medio acquisti molti meno prodotti agricoli rispetto agli equivalenti commerciali non deperibili (e.g. jeans).

<sup>109</sup> Stime recenti affermano che i dispositivi IoT (Internet of Things, neologismo inventato da Kevin Ashton nel 1999) in agricoltura sono passati da 30 a 75 milioni dal 2015 al 2020, con un tasso di crescita annuo superiore al 20 per cento.

<sup>110</sup> L. COLOMBO - A. ONORATI, *Diritti al cibo! Agricoltura sapiens e governance alimentare*, Milano, 2009.

<sup>111</sup> A. GALASSO - F. FRATTO - U. SELMI *et al.*, *Agriturismo e multifunzionalità dell'impresa agricola*, documento realizzato dall'ISMEA nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale Piano 2016 - Scheda Progetto ISMEA 13.1, Agriturismo e multifunzionalità.

<sup>112</sup> M. BENOZZO - F. BRUNO, *Impresa e ambiente: la valutazione di incidenza tra sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità*, in *Contratto e impresa*, 2007, 6, 1578.

<sup>113</sup> Si è così configurata la c.d. «azienda agricola multifunzionale», sulla scia della c.d. «azienda agricola erogatrice di servizi» teorizzata da Francario, capace di coniugare esigenze di preservazione del territorio (a livello di tradizioni contadine, buone

derivanti dall'attività di ospitalità, ma anche di allargare lo spettro dell'offerta dei prodotti aziendali con aperture verso mercati di diversa natura<sup>114</sup>.

Appare perciò evidente come l'agriturismo sia stato esteso molto al di là della nozione di agricoltura<sup>115</sup>. Non a caso, il legislatore del 2006 nomina solamente una volta<sup>116</sup> il fine agricolo della legge, ma sembra che sia piuttosto una citazione doverosa, rispetto a una realmente voluta, in attuazione di una nuova linea di pensiero in cui l'impresa agricola sta vedendo allontanarsi le sue attività tipiche di cui all'art. 2135<sup>117</sup> c.c. Al contempo, e ciò va precisato, il legislatore non ha voluto un totale distacco delle attività connesse (tipiche o atipiche) dalle attività agricole: le attività secondarie sono agricole in quanto necessariamente connesse alle attività (principali) di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, e questo in virtù di determinati criteri, quello della prevalenza di cui all'art. 2135, comma 3, quello della prevalenza/normalità dello stesso articolo per la fornitura di beni e servizi e il rapporto di connessione per l'agriturismo (come già visto, in virtù degli artt. 2 e 4 della legge n. 96 del 2006).

Pertanto, anche se affermiamo che l'imprenditore agricolo rimane tale nel momento in cui svolge altre attività rispetto a quelle principali, dobbiamo anche dire che queste attività sono connesse (e quindi ricadono nell'ambito dell'agrarità) nel momento in cui sono svolte da un imprenditore agricolo che pratica almeno l'attività di coltivazione del fondo, o la selvicoltura, oppure l'allevamento di animali.

Ciò detto, facciamo adesso una breve panoramica su quali siano le attività che si possono svolgere all'interno dell'agriturismo.

L'attività di alloggio<sup>118</sup> è l'attività principale dell'azienda agrituristica, mentre a seguire vi è l'attività di

condizioni agronomiche dei terreni ecc.), esigenze di integrazione del reddito degli agricoltori ed esigenze di recupero di edifici fatiscenti. Cfr. la legge regionale Toscana del 19 dicembre 2016 recante «Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale». Si passa da uno schema, ad oggi superato, in cui l'imprenditore agricolo somministrava pasti e bevande all'interno della propria azienda agricola, ad uno schema multilivello nel quale l'imprenditore agricolo immette sul mercato prodotti di qualità, che vengono pubblicizzati attraverso canali di promozione, e fornisce posti letto per ospitalità nei confronti di chiunque voglia, per periodi più o meno lunghi, soggiornare nelle campagne o solamente andare a scoprire i luoghi in cui quei prodotti hanno origine. Cfr. L. FRANCARIO, *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988.

<sup>114</sup> L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, libro II: *Il diritto agroambientale*, Milano, 2011.

<sup>115</sup> M. AMBROSIO, *Agriturismo, il percorso normativo*, Roma, 2016.

<sup>116</sup> Nell'art. 1 lett. b) «Favorire lo sviluppo agricolo e forestale».

<sup>117</sup> L. COSTATO, *Commento all'art. 1*, cit.

<sup>118</sup> Viene offerta da oltre l'82 per cento delle aziende agrituristiche (Dati Istat del 2015.). La percentuale scende al 45 per cento, se consideriamo solo le strutture che coniugano l'alloggio alla ristorazione. Il servizio di alloggio nell'attività di agrituristica è disciplinato nella legge n. 96 del 2006 all'art. 2, comma 3, lett. a), che prevede di «dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori». Precisiamo preliminarmente che gli alloggi agrituristiche devono essere realizzati soltanto in fabbricati rurali aziendali preesistenti: sussiste solitamente un divieto edilizio, ricavabile ragionando a contrario dalla formulazione dell'art. 3 comma 1 della legge n. 96 del 2006: «Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo»; tuttavia molte regioni consentono ampliamenti per realizzare locali tecnici. Secondo l'art. 3, il restauro «deve conservare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dell'edificio». La legge poi raccomanda, in occasione del restauro per la realizzazione degli alloggi, di conservare le caratteristiche interne degli edifici, soprattutto nei casi in cui presentino particolare tipicità legata all'impiego di materiali o a metodi costruttivi tipici del luogo. Le norme regionali disciplinano inoltre il numero massimo di posti letto che ogni agriturismo può realizzare e i requisiti minimi dei locali, degli arredi e dei servizi. Anche nel caso degli arredi, è consigliabile (ma non perentorio) valorizzare l'eventuale mobilio tradizionale disponibile in azienda (magari di «arte povera»), pur opportunamente modificato per necessaria funzionalità, al fine di valorizzare ogni richiamo alla tradizione contadina. Le aziende agrituristiche che offrono alloggio hanno degli obblighi specifici legati ad alcuni adempimenti, desumibili dalle corrispondenti attività commerciali, e segnatamente: 1) comunicare all'autorità di Pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, utilizzando l'apposito sistema telematico collegato alla Questura; 2) comunicare all'Istat gli arrivi e le partenze degli ospiti per la raccolta dei dati sul movimento turistico di settore; 3) riscuotere dagli ospiti l'imposta di soggiorno ove istituita; 4) versare annualmente i compensi per i diritti d'autore nel caso in cui mettano a disposizione degli ospiti, nelle camere o in sale comuni, apparecchi televisivi, radio, riproduttori audio-video, o si organizzino spettacoli per gli ospiti; 5) garantire la sicurezza per la salute degli ospiti secondo le norme sulle superfici minime dei locali messi a loro disposizione e le superfici delle finestre per l'areggiamento e l'illuminazione naturale dei locali medesimi; 6) garantire la sicurezza antincendio secondo la Regola tecnica prevista per le strutture ricettive turistiche; 7) garantire ai disabili

ristorazione. L'attività di ristorazione<sup>119</sup> per l'agriturismo è disciplinata dalla legge n. 96/2006 all'art. 2, comma 3, lett. *b*), che ne parla in tali termini: «somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4».

Sulla stessa linea dell'attività di ristorazione si pone la vendita diretta<sup>120</sup> dei prodotti dell'azienda<sup>121</sup> o a «chilometro 0» e la possibile realizzazione di «farmers' markets»<sup>122</sup> di cui al d.m. n. 301 del 2007<sup>123</sup>.

---

condizioni di accesso all'ospitalità. Oltre all'alloggio standard, è possibile per gli agriturismi ricorrere anche al c.d. «Agricampeggio». Infatti sussiste la possibilità di offrire, all'interno dell'attività agrituristica, accoglienza a turisti muniti di proprio mezzo mobile (Tenda, roulotte, camper *et alia*) di alloggiamento «all'aria aperta», stabilita dalla medesima legge n. 96 del 2006, come già detto in precedenza, all'art. 2, comma 3, lett. *a*), che indica, appunto, fra le attività consentite il dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori.

<sup>119</sup> La ristorazione in agriturismo risponde ad alcune esigenze fondamentali. Innanzitutto dobbiamo dire che la ristorazione è attività connessa all'attività agricola principale poiché somministra specialità di produzione propria dell'azienda, e poi promuove l'agricoltura di una determinata porzione di territorio grazie all'offerta di prodotti realizzati in altre aziende agricole «della zona». Le norme regionali prevedono nello specifico i criteri applicativi di questi principi, indicando le quote percentuali minime delle categorie di prodotti citate in precedenza, e la quota percentuale massima dei prodotti non collegati alla produzione agricola locale. Come recita l'art. 2 comma 4 della legge n. 96 del 2006, «Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne». Da ciò si desume che al fine di pervenire alla quota minima di prodotto proprio da impiegare nella ristorazione, l'agriturismo può anche limitarsi alla produzione della «materia prima» agricola (come uva, olive, ecc.) affidando poi la trasformazione ad un'altra azienda agricola o ad un laboratorio esterno (e.g. produzione di vino). Il riferimento della legge all'impiego dei prodotti DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG e STG (cioè ai prodotti di qualità), conferma che il nodo gordiano della ristorazione agrituristica consista principalmente nel servire una enogastronomia tipica, legata indissolubilmente alla cucina contadina. Il servizio di ristorazione può essere eseguito nei confronti di chiunque; tuttavia ricordiamo che in nessun caso è permesso servire ad ospiti esterni servizi ricreativi o culturali che di per sé non siano «agrituristici», cioè connessi con l'attività agricola o la valorizzazione del territorio, Infatti un agriturismo non potrebbe mai far pagare gli ingressi alla piscina, oppure locare a ore il campo da tennis o da calcetto, se presenti. Interessante notare come al fine di documentare il rispetto delle quote minime stabilite di prodotti propri, di prodotti provenienti da altre aziende agricole della zona e di prodotti provenienti da artigiani della zona medesima, oltre alla conservazione delle fatture dei fornitori, «occorre che l'azienda agrituristica documenti i cosiddetti passaggi interni emettendo fattura come impresa agricola destinata alla propria impresa agrituristica (per le due imprese devono tenersi contabilità separate)». Per somministrare piatti e bevande, l'agriturismo deve agire conformemente alle norme igienico-sanitarie previste per la ristorazione: in particolare attraverso l'applicazione del «sistema di autocontrollo igienico-sanitario HACCP» (Hazard Analysis and Critical Control Points.), come avviene per le imprese commerciali, che consiste nell'analisi dei rischi e nel controllo dei punti critici. Tale analisi consiste nella redazione del c.d. «manuale aziendale» in cui, per ogni fase del processo, vengono indicati i rischi per la salute e le condotte da completare per evitare il verificarsi degli stessi rischi. Obbligatorio infine per l'imprenditore agricolo è anche il fatto che il menu del ristorante deve evidenziare quali piatti contengono elementi che possono provocare allergie (allergeni) o informare la clientela che il personale di servizio può dare, su richiesta, qualsiasi informazione in tal senso, come prevede il reg. n. 1169/2011/UE. Per una trattazione più approfondita tuttavia si rimanda alle normative regionali. Riguardo alla Regione Toscana, cfr. l'art. 15 della legge n. 30 del 2003, «Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana». Cfr. A. GALASSO - F. FRATTO - U. SELMI *et al.*, *Agriturismo e multifunzionalità dell'impresa agricola*; documento realizzato dall'ISMEA nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale Piano 2016 - Scheda Progetto ISMEA 13.1, *Agriturismo e multifunzionalità*.

<sup>120</sup> Sul tema F.M. AGNOLI, *La vendita diretta dei prodotti agricoli fra disciplina civilistica e fiscale*, in questa Riv., 2010, 368.

<sup>121</sup> Cfr. l'art. 10 della legge n. 96 del 2006.

<sup>122</sup> I «farmers' markets», o mercatini dei contadini, sono dei mercati, solitamente di esigue dimensioni, dove i produttori (contadini) sono essi stessi venditori dei loro prodotti, tipicamente ortofruttilicoli. Sono mercati in cui si realizza dunque la filiera corta, ossia la vendita diretta da produttore a consumatore, il che costituisce la principale differenza rispetto ai mercatiionali, dove i venditori sono intermediari, non produttori della merce.

<sup>123</sup> Il decreto disciplina le modalità di commercializzazione dei prodotti agricoli promuovendo la c.d. «filiera corta», intesa quale «immediato collegamento tra il mondo della produzione e quello del consumo, che oltre a comportare vantaggi economici per entrambi i contraenti, enfatizza il legame con il territorio di produzione sostenendo quella che oggi viene, sempre più, apprezzata come agricoltura territoriale e plurifunzionale». Cfr. L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *op. cit.*

Esclusivamente per i clienti l'agriturismo può, inoltre, organizzare attività ricreative e culturali non propriamente «agrituristiche»<sup>124</sup> (in quanto non connesse con l'attività agricola principale o la valorizzazione del territorio)<sup>125</sup>, e tali attività rivestono un ruolo di preminenza nella caratterizzazione dell'azienda agricola multifunzionale<sup>126</sup>, così come le attività culturali e legate al c.d. wellness<sup>127</sup>. Il fine di tale tipo di attività è certamente da ricercarsi nella volontà delle aziende agricole di offrire un *quid pluris*

<sup>124</sup> Parliamo in questo caso, ad esempio, del Tennis, del tiro con l'arco, della piscina ecc., che sono attività presenti nella stragrande maggioranza delle aziende agricole, e nello specifico in quelle che, non disponendo di particolari bellezze turistiche, ambientali o artistiche, devono inventare soluzioni alternative per incrementare l'attrattiva della proposta aziendale. Ribadiamo che però questo tipo di attività devono essere offerte soltanto ai turisti ospiti dell'azienda e non possono dare luogo a ricavi autonomi, a pena di perdita della qualifica, per gli introiti percepiti, di reddito agrario (con le conseguenze fiscali del caso).

<sup>125</sup> Come previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 96/2006.

<sup>126</sup> Di seguito elenchiamo brevemente, e senza pretesa di esaustività, quelle che sono le attività complementari che l'imprenditore agricolo può svolgere all'interno della propria impresa agrituristica: *a*) campi sportivi; le attrezzature da mettere a disposizione dei turisti sono quelle tipiche degli sport all'aria aperta: tennis, pallavolo, basket, beach volley, calcetto, bocce (che è il servizio sportivo più diffuso), ecc. Si sta diffondendo anche il golf, che è praticato in misura minore perché richiede un terreno di vaste dimensioni e molta manutenzione; *b*) tiro con l'arco; anche con percorsi per il tiro di simulazione venatoria; *c*) piscina; la normativa in materia è differente per ogni Regione. La materia è stata oggetto di un accordo tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sulla «Disciplina interregionale delle Piscine» del 16 dicembre 2004, che rappresenta il riferimento normativo a livello nazionale. Attualmente l'orientamento prevalente è quello di equiparare le piscine degli agriturismi agli impianti ad uso privato; *d*) pesca sportiva; per la pesca sportiva sussiste anche la possibilità di gestire laghetti rivolti sia ai turisti nell'azienda, sia a pescatori non ospitati in struttura, con il pagamento di una quota; *e*) attività agrituristicovenatoria; l'allevamento di animali selvatici, destinati alla pratica venatoria, è anch'esso configurabile all'interno delle aziende agricole agrituristiche. Questa determinata attività è da inquadrare all'interno delle c.d. «aziende agrituristicovenatorie», non presenti nella legge n. 96 del 2006, ma previste dalla legge quadro sulla caccia, la legge n. 157 del 1992, in cui all'art. 16 ne vengono delineate caratteristiche e finalità; *f*) escursionismo e trekking; secondo i dati Istat del 2015 un'azienda su quattro pratica l'escursionismo, mentre circa una su sette il trekking; *g*) equitazione rurale; con la nozione di «ippoturismo» o «equitazione rurale» ci si riferisce alla moltitudine di attività legate all'utilizzo del cavallo in campagna; *h*) corsi e laboratori; l'azienda agrituristica può tenere una congerie di corsi integrativi. Si spazia da argomenti legati al mondo agricolo (come la coltivazione dell'orto, corsi per assaggiatori, apicoltura, ecc.) ad argomenti più disparati tipo l'artigianato rurale, la cucina (con la possibilità di realizzare *cooking class*), l'ambiente naturale. Vi sono anche aziende che organizzano stage e corsi di lingue, musica, yoga, pittura etc; *i*) altre attività (parchi agricoli, musei agricoli, ecc.); queste attività possono essere le più di disparate, e ne vengono create continuamente di nuove: bagni di fieno (vere e proprie immersioni in erba fresca in via di fermentazione), vinoterapia (immersioni nel mosto), aromaterapia. C'è la possibilità di effettuare trattamenti agricosmetici elaborati con prodotti dell'azienda (olio di oliva, miele, frutta, cereali, ecc.), oltre all'occasione di creare un museo agricolo, oppure punti di osservazione della fauna (birdwatching), ecc. C'è anche chi organizza voli in mongolfiera o con l'uso del parapendio, gare di *orienteeing* o i percorsi avventura (c.d. *tarzaning*), ma anche fattorie didattiche, o iniziative rivolte alle scuole e alle aziende in cui prevale la dimensione co-terapeutica, di riabilitazione e di cura, come l'ippoterapia (con utilizzo di cavalli), la *pet*-terapia (con animali da compagnia), l'ortoterapia (con attività presso l'orto), per arrivare fino alla creazione di agrinidi e di agriasili; *j*) agricoltura sociale; l'agricoltura sociale costituisce un aspetto peculiare della multifunzionalità dell'agricoltura, secondo cui le aziende agricole possono garantire un'estesa gamma di servizi alla persona a vantaggio delle popolazioni. Può essere inquadrata come un'agricoltura che va oltre il tradizionale ruolo produttivo di beni alimentari per organizzare servizi volti a migliorare la qualità della vita delle persone che vi lavorano, in particolare delle fasce più deboli e/o a rischio di emarginazione, e della comunità che vi ruota intorno. Benché percorsi e progetti di agricoltura sociale siano attivi da tempo, è negli ultimi anni che questo settore ha visto crescere l'interesse. Non esiste ancora una mappatura nazionale, ma esistono alcune rilevazioni regionali (Toscana, Lombardia e il Lazio più di recente); si stimano circa 1.200 esperienze su tutto il territorio nazionale, fra imprese agricole, cooperative sociali, aggregazioni miste fra soggetti. Dal punto di vista della normativa, è la legge quadro n. 141 del 2015 («Disposizioni in materia di agricoltura sociale») che definisce alcuni elementi importanti per la realizzazione di tali attività; *k*) cicloturismo e mountain bike, canoa. Testo da: «Agriturismo e multifunzionalità dell'impresa agricola». A. GALASSO - F. FRATTO - U. SELMI *et al.*, *Agriturismo e multifunzionalità dell'impresa agricola*; documento realizzato dall'ISMEA nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale Piano 2016 - Scheda Progetto ISMEA 13.1, Agriturismo e multifunzionalità.

<sup>127</sup> Riguardo a tali attività possiamo inquadrare due categorie, a seconda se sia rilevabile o meno una connessione con l'attività agricola. Per quanto riguarda le attività connesse con l'attività agricola, tra i numerosi esempi possiamo citare i tour equestri con cavalli allevati dall'imprenditore agricolo, la pesca in laghetti, artificiali o meno, collegata all'allevamento ittico, e in genere le attività enogastronomiche, artigianali e a carattere ambientale di cui abbiamo parlato in precedenza. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 96 del 2006, tutte queste iniziative possono essere avviate e condotte indipendentemente dalla presenza in azienda di alloggi o del servizio di ristorazione.

rispetto alle attività ricettive ordinarie (come hotel, B&B ecc.). Tra di esse, merita un'attenzione particolare l'attività c.d. agroenergetica.

4. - *Considerazioni giuridiche sulle energie rinnovabili.* Gli agriturismi, quindi, possono produrre in casa e in modo pulito anche l'energia. Che queste imprese siano i soggetti che più hanno da guadagnare da efficienza energetica e FER<sup>128</sup> è intuibile: come tutte le strutture ricettive hanno grossi consumi da ridurre<sup>129</sup>, e hanno la possibilità di installare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, oltre ad avere anche altre fonti disponibili, come le biomasse. L'implementazione dell'utilizzo delle FER in ambito agriturismo contribuirà a realizzare gli obiettivi della PAC, e in particolare l'incremento dei redditi degli imprenditori agricoli, dal momento che lo sfruttamento delle energie rinnovabili permetterà alle aziende agrituristiche di accrescere il proprio ventaglio di servizi<sup>130</sup> e consentirà, come appena accennato, di ridurre significativamente i consumi, isolando gli agriturismi dalla rete di distribuzione dell'energia (energia che, ricordiamolo, è ancora in maggioranza prodotta da fonti di energia non rinnovabili), e realizzando così il nobile traguardo dell'«impatto zero» sull'ambiente; si può immaginare già da subito la rilevanza che ricopriranno in futuro le aziende agricole, nella loro veste sia produttiva che di ospitalità, dal momento che saranno completamente neutrali, da un punto di vista energetico, rispetto all'ambiente su cui insistono. Come emergerà anche nel prosieguo del testo, l'agriturismo e le energie rinnovabili sono dunque sono due attività connesse che si rendono complementari, per garantire, il primo, un incremento di reddito, e le seconde, un risparmio di spesa. Si può parlare perciò di una vera e propria sinergia a vantaggio dell'attività d'impresa.

Innegabile e a più fili è, d'altra parte, il rapporto tra sviluppo sostenibile, agricoltura ed energie rinnovabili, tra le quali sono comprese le agroenergie.

Senza la produzione di energia non vi può ormai essere sviluppo (e, *a fortiori*, nemmeno sviluppo sostenibile), perché siffatto sviluppo, pressoché in tutte le sue declinazioni, implica oggi l'utilizzo di servizi energetici<sup>131</sup>.

Il legislatore nel d.lgs. n. 79 del 1999 (che trasponeva la direttiva 96/62/CE) elenca le varie forme di fonti rinnovabili con un meccanismo di enumerazione concreta, ovvero «il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici ed inorganici», successivamente riviste dal d.lgs. n. 387 del 2003, che include le

---

<sup>128</sup> Fonti di energia rinnovabile.

<sup>129</sup> Per comprendere meglio l'entità dell'impatto ambientale basta fermarsi un attimo alle abitudini del turista «medio» durante la villeggiatura: il consumo dell'acqua aumenta di tre-quattro volte in più rispetto al consumo che consumerebbe a casa propria, lo stesso vale per la corrente elettrica. Associato vi è il problema dei rifiuti, ad esempio le navi da crociera, che producono una grandissima quantità sia di rifiuti solidi, sia di acque reflue dagli impianti igienico-sanitari e cucine. Già nel 2000, l'Agenzia europea dell'ambiente aveva affermato che il 7 per cento dell'inquinamento del Mar Mediterraneo era causato dal turismo.

<sup>130</sup> Aggiungendo, ad esempio, la possibilità di ricaricare i veicoli elettrici dei visitatori, oppure trasportando i clienti con van elettrici, alimentati in struttura, alla scoperta dei luoghi e dei panorami che circondano l'azienda agricola.

<sup>131</sup> Si giunge così a garantire un presidio normativo a tutela della natura. «Probabilmente in ragion del fatto che siamo figli di un'epoca di rivendicazione dei diritti (rivendicazione che certamente ha avuto grandissimi meriti), spesso ci sfugge l'importanza della solidarietà e dei doveri. Ne è riprova il fatto che, pur di restare fedeli al paradigma dei diritti, giungiamo al paradosso di pensare che l'unica via per assicurare adeguata protezione della natura sia quella di costruire un nostro diritto verso la natura o (estendendo il paradigma) di affermare un improbabile diritto di cui sarebbe titolare la natura, quasi che la stessa possa pretendere la protezione. L'antropocentrismo, piaccia o non piaccia, non può essere abbandonato nel diritto ed è - nella migliore delle occasioni - ingenuo o frutto di limiti culturali. La realtà delle cose, tuttavia, per così dire reagisce. Non è un caso che, passando dal piano della declamazione di principi, spesso non scevra di elementi enfatici, a quello della disciplina puntuale, si avverte la presenza indiscutibile di disposizioni impositive di vincoli, doveri, limiti, standard e così via. Questo cambio di impostazione, non solo giuridica, ma appunto anche e soprattutto culturale, sembra essere così il risultato più tangibile che deriva dall'entrata in vigore dell'art. 3 *quater*, d.lgs. n. 152/2006, norma chiaramente impregnata di questa matrice di doverosità: Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile». Citazione da F. CORTESE - F. GUELLA - G. POSTAL, *La regolamentazione della produzione di energie rinnovabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile*, in *Sistemi giuridici comparati, dal livello sovrastatale al locale*, 2013.

biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione e i biogas, ma esclude i rifiuti inorganici, pur mantenendo l'accesso agli incentivi per la parte non biodegradabile di tali rifiuti. Il d.lgs. n. 28 del 2011 aggiunge alla lista la fonte energetica areotermica e idrotermica ed esclude i rifiuti non biodegradabili dal beneficio degli incentivi.

Nel breve e medio termine, l'importanza delle fonti rinnovabili non si misura tanto sulla loro capacità di sostituire quote rilevanti di fonti fossili, ma anche sul loro contributo a limitare i danni ambientali prodotti dai predetti combustibili.

D'altronde la sostenibilità è ormai una «invariante», nel senso che assicurarla è un dovere dei pubblici poteri competenti nelle materie a incidenza ambientale. Tale dovere trova il suo fondamento nel principio costituzionale di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), declinato, nella fattispecie, come solidarietà intergenerazionale, a favore delle generazioni future<sup>132</sup>.

Quanto alla politica dell'Unione europea, il primo atto normativo in materia è rappresentato dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio europeo relativa alla «*promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*», seguita dal Consiglio europeo di Berlino del 2007 che impegna unilateralmente l'Unione ai cambiamenti climatici determinando obiettivi ambiziosi da realizzare attraverso piani di azione nazionale per le energie rinnovabili.

Al Trattato di Lisbona del 2009 si deve l'introduzione di una base giuridica in materia di energia, in virtù della quale si è definita con precisione l'azione dell'Unione nel settore, mentre possiamo osservare come la tutela dell'ambiente venga inserita nell'Atto unico europeo sin dal 1986<sup>133</sup>. Con ciò si potrebbe forse dedurre un'antecedenza logica, prima che temporale, almeno quanto alla necessità di tutelare sempre e comunque l'ambiente, dal momento che le energie rinnovabili sembrano totalmente in linea con le nuove politiche ambientali dell'Unione europea, ma non per questo risultano, d'altro canto, del tutto prive di un impatto sull'ambiente circostante. In questa prospettiva, dunque, il TFUE sembra subordinare la politica energetica a quella ambientale<sup>134</sup>.

Tuttavia le fonti rinnovabili di energia, potenzialmente «infinite», hanno un minore impatto sull'ambiente e permettono di limitare le emissioni di CO<sub>2</sub> la cui riduzione è il principale obiettivo fissato dal Protocollo di Kyoto<sup>135</sup>, ratificato dall'Italia con la legge n. 120 del 2002, in vigore dal 2005.

Obiettivo principale del protocollo, lo ricordiamo, è la riduzione delle emissioni inquinanti e in special modo dei gas serra (GHG - *greenhouse gas*): le energie rinnovabili giocano un ruolo importante nel perseguimento di tale fine. È, infatti, lo stesso Protocollo che, all'art. 2, comma 1, lett a), p.to IV, richiede ai paesi sottoscrittori dell'Annex I di «Attuare e/o elaborare ulteriormente politiche e misure conformemente alle circostanze nazionali, come la ricerca e la promozione, lo sviluppo e un maggiore utilizzo di forme di energia nuove e rinnovabili»<sup>136</sup>.

Nondimeno, il Protocollo non fissa quote di sviluppo delle medesime energie rinnovabili da raggiungere obbligatoriamente entro un determinato tempo (a differenza della normativa eurounitaria). Ciò nonostante, la Corte costituzionale italiana ha ritenuto che i tetti quantitativi alla produzione di energie rinnovabili, stabiliti con legge regionale, costituiscano una violazione degli obblighi internazionali dell'Italia e, pertanto, una violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione (*sic* Corte cost. 1° aprile

<sup>132</sup> S. AMOROSINO, *Beni naturali, energie rinnovabili, paesaggio*, Roma, 2012, 12.

<sup>133</sup> S. SALMI, *Diritto dell'ambiente: inquinamento atmosferico settore nucleare, disciplina dei rifiuti solidi e delle acque, norme CEE e novità introdotte dall'atto unico europeo annotato con la giurisprudenza e la legislazione vigente*, Milano, 1987.

<sup>134</sup> F. CORTESE - F. GUELLA - G. POSTAL, *op. cit.*

<sup>135</sup> Il Protocollo prevede l'obbligo di operare una riduzione delle emissioni di elementi di inquinamento (biossido di carbonio, metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) in una misura non inferiore all'8,65 per cento rispetto alle emissioni registrate nel 1985, considerato come anno base, nel periodo 2008-2012. Cfr. US National Research Council, *Understanding and Responding to Climate Change*, Board on Atmospheric Sciences and Climate, US National Academy of Sciences, 2008, 2.

<sup>136</sup> Testo originale: «*Implement and/or further elaborate policies and measures in accordance with its national circumstances. Such as research on, and promotion, development and increased use of, new and renewable forms of energy*».

2010, n. 124). La Corte afferma in tale pronuncia che la legge regionale impugnata «opera in modo diametralmente opposto rispetto alla norme internazionali (Protocollo di Kyoto) ed eurounitaria (art. 3 direttiva 2001/77/CE) le quali, nell'incentivare lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo»<sup>137</sup>.

Poiché il rapporto agricoltura-energie rinnovabili si sviluppa lungo più binari in cui vengono coinvolte le attività agricole primarie e quelle connesse, i fattori di produzione, i prodotti e i sottoprodotti, appare manifesto come sia assai complesso individuare con certezza il livello di governo competente, sia sul versante normativo, sia su quello amministrativo. Anche la giurisprudenza costituzionale si sta muovendo per approssimazioni progressive, da un lato riconoscendo spazi all'intervento regionale<sup>138</sup>, dall'altro accentuando le esigenze unitarie e le possibilità di intervento «trasversale» dello Stato<sup>139</sup>.

Il campo delle energie rinnovabili è dunque caratterizzato da una concorrenza di competenze: la Corte costituzionale ha enucleato quali criteri di risoluzione del possibile intreccio quello della prevalenza e quello della leale collaborazione. Se è possibile individuare la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri<sup>140</sup>, tale ambito diventa il riferimento per individuare il soggetto competente. In caso contrario, si deve dare spazio al principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze. I giudici costituzionali hanno dovuto infatti comparare gli interessi sottesi alla materia «energia», con altri riconducibili ad altre materie.

Il confronto, in particolare, è stato tra energia e ambiente, la cui tutela è assegnata dall'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato. In tali occasioni la Corte (ad esempio sent. 29 maggio 2009, n. 166) ha ritenuto prevalente la competenza statale volta a garantire la tutela ambientale nell'ambito di un mercato concorrenziale, rispetto alla competenza concorrente sull'energia<sup>141</sup>. In altri casi, invece, la Corte (sent. 27 marzo 2009, n. 88) ha constatato la sovrapposizione tra la materia concorrente «energia» e quelle esclusive dello Stato «ambiente» e «concorrenza», senza tuttavia individuarne una prevalente, stante la presenza di un «fascio di interessi» difficilmente riconducibili solamente all'una o all'altra materia<sup>142</sup>.

Le oscillazioni giurisprudenziali sono in realtà giustificabili data la complessità del fenomeno in parola. Infatti, quando si parla di produzione di energia viene in rilievo una ponderazione e un bilanciamento di interessi pubblici «superprimari»; interessi che, in alcuni casi, possono essere confliggenti «a coppie»: la produzione energetica *versus* la tutela dell'ambiente; gli impianti energetici *versus* la tutela del paesaggio<sup>143</sup>. La prospettiva e la configurazione dei rapporti dovrebbe mutare però, almeno in parte, se l'attenzione si concentrasse sulle energie rinnovabili, in quanto in questo caso si ridurrebbe la contrapposizione tra interesse alla produzione energetica e interesse alla tutela dell'ambiente, perché verrebbe eliminato l'inquinamento atmosferico e idrico<sup>144</sup>.

Sono numerose le sentenze in cui la Consulta (ad esempio sent. n. 364 del 2006 e la n. 88 del 2009)

<sup>137</sup> Cfr. anche, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, Sez. VI 9 marzo 2005, n. 971; T.A.R. Puglia - Lecce 14 aprile 2006, n. 1953.

<sup>138</sup> Con riferimento al nuovo Titolo V, invece, cfr. Corte cost. 5 marzo 2009, n. 61, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). In dottrina cfr. F. DI DIO, *Il paradosso fotovoltaico dopo la consulta: criteri di bilanciamento tra impatto paesaggistico ambientale e sviluppo delle energie rinnovabili*, in *Riv. giur. amb.*, 2010, 774.

<sup>139</sup> Cfr. Corte cost. 27 marzo 2009, n. 88, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org). In dottrina cfr. N. RANGONE, *Fonti rinnovabili di energia: stato della regolazione e prospettive di riforma*, in *Giur. cost.*, 2010, 1490 ss.

<sup>140</sup> Corte cost. 10 aprile 2005, n. 219, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>141</sup> Così Corte cost. 25 maggio 2009, n. 166, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Cfr. P. SANTORO, *Impianti eolici: tra regime autorizzatorio e concessione di bene collettivo*, in *Riv. giur. amb.*, 2010, 334.

<sup>142</sup> Corte cost. n. 88 del 2009, cit. Cfr. M. RANGONE, *op. cit.*, 1490.

<sup>143</sup> Siamo in presenza, a ben vedere, di una doppia coppia oppositiva.

<sup>144</sup> S. AMOROSINO, *Beni naturali, energie rinnovabili, paesaggio*, Roma, 2012, 12.

evidenzia in termini espliciti il legame tra rinnovabili e ambiente, anche in chiave di sviluppo sostenibile<sup>145</sup>. E non mancano le decisioni nelle quali la Corte riconosce la prevalenza della competenza esclusiva statale in materia ambientale, rispetto alla competenza concorrente in materia di energia<sup>146</sup>, che diventa in tal caso recessiva<sup>147</sup>.

Più nello specifico, la giurisprudenza relativa alle energie rinnovabili ha sottolineato che l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, ora abrogato dal d.lgs. n. 28/2011, nel dettare la disciplina del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da un lato riconosce a detti impianti carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza (comma 1) e conferisce all'autorità procedente – la Regione, ovvero la Provincia da questa delegata – il potere di rilasciare l'autorizzazione in conformità agli strumenti urbanistici vigenti (comma 3); ma, per altro verso, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti nell'ambiente, rimettendo a linee guida da adottarsi in Conferenza unificata l'approvazione dei criteri in applicazione dei quali consentire alle Regioni di indicare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti (cfr. Corte cost. 26 marzo 2010, n. 119; T.A.R. Toscana, Sez. II 7 aprile 2011, n. 629)<sup>148</sup>. Da ciò si comprende come in questo settore sia di fondamentale importanza la regolazione delle competenze tra gli organi di governo e gli enti pubblici territoriali.

La Consulta ha poi affermato nella sentenza n. 196/2004 che la primarietà dei valori connessi alla tutela del paesaggio non ne legittima una concezione assoluta e totalizzante che paralizzi ogni altra attività nell'ottica di una tutela monosettoriale, ma implica solo che di essi si tenga necessariamente conto nei processi decisionali amministrativi. E infatti nel nostro paese, nonostante le fonti di energia rinnovabile portino con sé numerosi vantaggi, l'installazione capillare va incontro a difficoltà<sup>149</sup> e, sovente, anche a movimenti di protesta<sup>150</sup>. D'altronde, come evidenzia parte della dottrina più attenta e condivisibile,

---

<sup>145</sup> Cfr. V. MISCIA - V. LUBELLO, *Il «federalismo energetico». Fonti rinnovabili e potestà regionali dopo il d.lgs. n. 28/2011*, in *Quad. Reg.*, 2011, 87 ss.

<sup>146</sup> In dottrina cfr. F. DI DIO, *Giustizia costituzionale e concorrenza di competenze legislative in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»: dalla trasversalità alla «prevalenza» della competenza statale*, in *Riv. giur. amb.*, 2009, 953.

<sup>147</sup> Con più specifico riferimento alla localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la Corte, in alcune sentenze, l'ha ricondotta alla materia «governo del territorio» (Cfr., *ex multis*, Corte cost. 7 ottobre 2003, n. 307), in altre pronunce, tuttavia – in applicazione di un criterio funzionalista – ha escluso la riconducibilità degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nell'urbanistica e nell'ampia concezione del governo del territorio (Cfr. Corte cost. 19 luglio 2005, n. 285, p.to 3 del Considerato in diritto.), prevalendo il profilo di tutela ambientale, che è appunto di competenza statale. È doveroso ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 119/2010, ha ulteriormente affrontato il tema del possibile conflitto tra tutela dell'ambiente e promozione delle energie rinnovabili, alla luce del riparto di competenze sancito dall'art. 117 Cost. che, al comma 2, lett. s), attribuisce alla competenza legislativa statale la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, mentre al comma 3 attribuisce alla competenza concorrente la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Cfr. AA.VV., *Verso una politica energetica integrata - le energie rinnovabili nel prisma della comparazione*, Napoli, 2014. Nell'esaminare una legge della Regione Puglia che vietava la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in determinate parti del territorio regionale ritenute, per varie ragioni, particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale, la Corte ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ritenendo prevalente, rispetto alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, l'efficiente approvvigionamento energetico. Cfr. per un commento F. DI DIO, *op. cit.*, 774 ss.

<sup>148</sup> F. MERUSI - V. MESSERINI - V. GIOMI, *Profili giuridici e problematiche istituzionali dell'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili*, (Atti del convegno di studi dell'Università di Pisa, Livorno, 8 settembre 2012), 2013.

<sup>149</sup> L'acronimo NIMBY («Not In My Back Yards») indica il fenomeno di opposizione alla localizzazione di nuovi impianti o infrastrutture da parte delle comunità direttamente interessate. Cfr. V. R. OCCHILUPO - G. PALUMBO - G. SESTITO, *Le scelte di localizzazione delle opere pubbliche: il fenomeno NIMBY*, in *Questioni di Economia e Finanza n. 91*, 2011, 6. Se in realtà quali la Francia si è proceduto alla regolamentazione delle pratiche di costruzione di consenso prevedendo *ex lege* il ricorso all'istituto dell'*enquête publique* (gestito da una figura estranea alle entità coinvolte), in Italia non vi è stata una scelta a favore della istituzionalizzazione della partecipazione e del coinvolgimento delle comunità locali, salvo alcune eccezioni quali la legge sulla partecipazione della Regione Toscana, l.r. n. 46/2013 e della Regione Emilia Romagna, l.r. n. 3/2010.

<sup>150</sup> Secondo i dati dell'Osservatorio Nimby nel 2012 un fronte di opposizione molto caldo ha investito gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui sono riconducibili 176 contestazioni sulle 354 totali registrate dall'osservatorio. Molto interessante è osservare come il caso della localizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili differisca rispetto alla grande maggioranza dei fenomeni di opposizione in quanto «la discussione non ruota intorno alla contrapposi-

l'unica strada realmente percorribile - per realizzare diffusione e sviluppo di un nuovo concetto di produzione di energie «pulite» - non può non tener presente sempre e comunque un temperamento di valori, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, «evitando manicheismi ed eccessi nell'una come nell'altra direzione, dovendo tutela paesaggistico-ambientale, sviluppo e crescita economica trovare un ragionevole punto mediano di equilibrata convivenza»<sup>151</sup>; posto che le visioni «panambientaliste» sono assai poco realizzabili, emerge con tutta evidenza come il valore ambiente non possa essere inteso nella sua accezione assoluta, tesa a bloccare qualsiasi fenomeno imprenditoriale che insista sul territorio<sup>152</sup>.

Dal punto di vista imprenditoriale le FER presentano alcune peculiarità di cui tenere conto.

Esse derivano per lo più da risorse locali che garantiscono un minore spreco per il trasporto, maggiore sicurezza nell'approvvigionamento e una benefica valorizzazione del territorio attraverso un evidente miglioramento anche economico, incrementando il livello occupazionale locale<sup>153</sup>, contribuendo a contrastare fenomeni di spopolamento e degrado. Per tali ragioni le fonti rinnovabili offrono la possibilità di un più diretto coinvolgimento delle popolazioni e delle amministrazioni locali, con l'attuazione del concetto «*pensare globalmente, agire localmente*»<sup>154</sup>.

A proposito, l'art. 12 comma 7 del d.lgs. n. 387 del 2003 dispone che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Tuttavia nell'ubicazione deve tenersi conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale<sup>155</sup>. Dunque il legislatore ha stabilito che l'installazione di tali impianti in zona agricola è un principio fondamentale che però non è senza limiti ma deve essere consentita tenendo conto dei vari interessi coinvolti<sup>156</sup>.

Alla luce di ciò, l'azienda agricola diviene così un produttore di energia da fonti rinnovabili, sfruttando le potenzialità interne dell'azienda stessa, che soddisfa gli autoconsumi interni e si trasforma in risorsa economica locale. Le fonti rinnovabili giocano quindi un ruolo fondamentale nelle prospettive dell'agricoltura, in quanto le agro-energie sono fonti di integrazione del reddito e di diversificazione delle attività produttive.

Tra le energie rinnovabili merita un cenno particolare il fotovoltaico. In Italia tale metodo di produzione di energia è molto diffuso<sup>157</sup>, e la diffusione incoraggia la ricerca e garantisce prezzi più bassi per i clienti. Tra questi ultimi vi è anche l'imprenditore agricolo che, grazie a tale metodo di produzione, riesce a integrare il proprio reddito, e può diventare indipendente dalla rete attraverso l'autoproduzione. L'azienda agricola può installare infatti impianti fotovoltaici nel terreno su cui insiste, e in questo caso, attraverso

---

zione tra costi ambientali e benefici socio-economici dell'opera, bensì si presenta come una discussione in cui le argomentazioni ambientali permeano i discorsi tanto dei proponenti quanto degli oppositori». Cfr. M. CARABALLESE - S. MAURANO, *Conflitti ambientali come spunti di democratizzazione?*, in F. BURINI (a cura di), *Partecipazione e governance territoriale*, Milano, 2013, 130.

<sup>151</sup> P. CARPENTIERI, *Eolico e paesaggio*, in *Riv. giur. edil.*, 2008.

<sup>152</sup> F. MERUSI - V. MESSERINI - V. GIOMI, *op. cit.*

<sup>153</sup> Per fare un esempio, le turbine eoliche coprono un terzo della capacità installata in Germania e la crescita delle installazioni è stata del 9 per cento nel 2017. L'energia eolica e l'industria del vento occupa circa 143mila addetti, generando un ritorno economico di 13 miliardi di euro (fonte: R. BRESSA, *La Germania ha prodotto così tanta elettricità da eolico che l'ha regalata*, 4 novembre 2017).

<sup>154</sup> Cfr. capitolo 28 della «Agenda 21».

<sup>155</sup> Si veda T.A.R. Toscana - Firenze, Sez. II 11 aprile 2012, n. 704.

<sup>156</sup> AA.VV., *Verso una politica energetica integrata - le energie rinnovabili nel prisma della comparazione*, Napoli, 2014.

<sup>157</sup> In Italia, a fine 2018, risultano complessivamente installati 822.301 impianti fotovoltaici per una potenza totale di 20.108 MW e una produzione di 22.654 GWh, che rappresenta circa il 7 per cento del Consumo Interno Lordo di energia elettrica. Su un totale di quasi 115.000 GWh prodotti dalle fonti rinnovabili in Italia, il fotovoltaico copre circa il 20 per cento. Il 58 per cento degli impianti installati ha potenza tra 3 e 20 kW, il 34 per cento tra 1 e 3 kW e il 7 per cento tra 20 e 200 kW. Gli impianti fino a 200 kW rappresentano il 99 per cento del parco installato e il 42 per cento della potenza totale.

una *fictio iuris*, si farebbe passare per attività connessa, e perciò tassata con le modalità del reddito agrario, un'attività che di per sé non ha alcun legame con le attività principali dell'impresa agricola. È curioso notare, però, che il legislatore ha riconosciuto tale qualifica di attività connessa alla sola produzione di energia tramite pannelli fotovoltaici, non potendo mai risultare, in carenza di una riforma legislativa, come attività connessa la produzione di energia attraverso pale eoliche o sfruttando la tecnologia idroelettrica. L'art. 2 del d.m. 19 febbraio 2007 definisce «impianto o sistema solare fotovoltaico» come un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

L'attuale comma 423 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, così come modificato dalla legge finanziaria del 2016, prevede che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3 del Codice civile, e si considerano produttive di reddito agrario<sup>158</sup>.

Recentemente poi, la stessa Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello<sup>159</sup> n. 33 del 12 febbraio 2019, ha riaffermato che è ricompresa tra le attività agricole «connesse» l'attività di produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli, in quanto attività diretta alla fornitura di beni svolta mediante l'utilizzo prevalente del fondo dell'azienda<sup>160</sup>. Sulla base di questo principio, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche può essere tassata come reddito agrario nel limite di 260mila kwh. Entro tale franchigia, dunque, la produzione di energia fotovoltaica si considera in ogni caso connessa all'attività agricola<sup>161</sup>.

L'imprenditore agricolo può ottenere vantaggi dall'impiego di pannelli fotovoltaici, all'interno della propria azienda agrituristica, essenzialmente mediante due direttrici: può alternativamente, infatti, o

---

<sup>158</sup> Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 1093, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivata, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al d.p.r. 10 novembre 1997, n. 442. Per riassumere, viene quindi introdotta una franchigia, prevedendo che i primi 2.400.000 kWh anno, per le biomasse, e 260.000 kWh anno per il fotovoltaico, nel caso di produzione da parte di un imprenditore agricolo, siano sempre da considerare come attività connesse a prescindere dalla verifica della prevalenza, poiché scatta un meccanismo presuntivo di matrice normativa. In caso di superamento della franchigia però, la legge prevede che, solamente per la produzione eccedente, il reddito percepito dagli imprenditori agricoli va tassato non come reddito agrario, ma con le modalità appena descritte. Inoltre, in conformità alle indicazioni date dal Ministero per le politiche agricole e forestali con nota n. 3896/2008, la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kw di potenza nominale complessiva (*rectius* i primi 260mila kwh), invece, può comunque essere considerata connessa all'attività agricola qualora sussistano i seguenti requisiti: 1) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti; 2) il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kw; 3) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

<sup>159</sup> L'Agenzia delle entrate ha trattato una questione, sottoposta tramite interpello, in materia di trattamento fiscale della produzione di energia fotovoltaica. L'istante era una società a responsabilità limitata che si occupava della coltivazione di cereali e, nell'ambito della propria attività agricola, gestiva un impianto fotovoltaico realizzato su un terreno di sua proprietà. Il quesito posto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate riguardava quindi la corretta tassazione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

<sup>160</sup> R. DE VICO, *Produzione di energia fotovoltaica connessa all'attività agricola: le regole di tassazione*, in [www.misterfisco.it](http://www.misterfisco.it), 15 febbraio 2019.

<sup>161</sup> Si veda a tal proposito *Agricoltura: quando il Fotovoltaico fa reddito d'impresa*, in [Pmi.it](http://Pmi.it), 15 febbraio 2019.

usufruire del servizio di scambio sul posto (SSD), oppure investire su di impianto a batteria<sup>162</sup>.

Inoltre l'energia pulita, originata dall'attività agro-energetica, potrà essere di grande aiuto anche nella rivoluzione *green* della mobilità, che dovrà avvenire necessariamente nel prossimo futuro. Per raggiungere questo obiettivo occorre certamente che le case automobilistiche si attivino maggiormente nell'elettrificazione delle proprie gamme, riducendo contemporaneamente i costi delle auto a propulsione elettrica, ma è indispensabile anche una rete che sviluppi sinergie pubbliche e private a favore di una diffusione della mobilità più ecologica. L'agriturismo può facilmente inserirsi in tale rete attraverso l'installazione di pannelli solari che, producendo energia *green*, alimentano reti di colonnine elettriche.

Gli imprenditori agricoli potrebbero offrire al pubblico un servizio di ricarica di carburante simile a quello tradizionale delle pompe di benzina ma potrebbero offrire agli stessi turisti, che soggiornano nell'agriturismo o semplicemente vengono a degustare cibi e bevande, una ricarica per il proprio mezzo di locomozione, integrando il proprio reddito sia con l'attività agrituristica, sia con l'attività di rifornimento. Non solo, i network di agriturismi potrebbero contribuire all'approvvigionamento energetico di interi borghi e cittadine, aumentando la resilienza energetica in caso di *blackout*.

Inoltre, con la creazione di «filieri locali»<sup>163</sup> che assicurano l'abbattimento dei costi di trasporto e la presenza capillare sul territorio di strutture di trasformazione e stoccaggio del prodotto e di centri di vendita, le risorse economiche e umane rimangono in loco grazie allo sviluppo della funzione energetica dell'agricoltura che è capace di trascinare il settore agricolo in un circolo virtuoso, collegando vantaggiose ricadute sociali, ecologiche e culturali alle nuove opportunità economiche derivanti dalla valorizzazione dei sottoprodotti e residui organici.

Si mira a creare un sistema composto da aziende agricole con un'elevata presenza di *smart grids*<sup>164</sup>, ovvero piccole reti che riproducono al loro interno la struttura del sistema di produzione e distribuzione dell'energia consentendo svariati vantaggi, in quanto hanno la potenzialità di alimentare un gruppo di utenti adattando la qualità e la natura della fornitura alle esigenze dei consumatori e riducendo potenzialmente i costi di acquisto dell'energia. Una *smart grid* presenta, quindi, il vantaggio di poter utilizzare la rete di distribuzione per fissare la tensione e la frequenza di riferimento, di consentire la vendita alla rete di eventuali eccessi di produzione, e in qualche caso di alimentare, in occasione di guasti nella rete pubblica di distribuzione, parte dei suoi utenti, secondo opportune logiche di protezione e gestione della rete di distribuzione. Un'azienda agricola di medie dimensioni potrà contribuire a costituire una *smart grid* in un contesto rurale, alimentando tutti gli edifici connessi alla linea a media o bassa tensione, con la possibilità però di essere allacciata alla linea di distribuzione centralizzata, al fine di eliminare il pericolo di carenze di elettricità.

Lo schema appena delineato sarà di fondamentale importanza per il progressivo avviamento verso la *grid*

---

<sup>162</sup> Riguardo allo scambio sul posto, nel momento in cui l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico è maggiore rispetto alle esigenze dell'utente, questa viene automaticamente immessa sulla rete, a fronte di un rimborso sulla bolletta elettrica per l'elettricità ceduta al sistema. Tuttavia, negli anni si è osservato che il GSE rimborsa l'energia scambiata ad un prezzo sempre più basso, di molto inferiore al prezzo di acquisto per il singolo consumatore. Viceversa, quando i pannelli solari non riusciranno a garantire la produzione di energia, ad esempio in una giornata nuvolosa o di notte, l'elettricità necessaria verrà invece prelevata dalla rete, a fronte di un pagamento al gestore. I sistemi fotovoltaici a batteria sono invece pensati per dare più autosufficienza e per poter sfruttare a pieno l'energia auto-prodotta, riducendo così al minimo le richieste alla rete. Questo significa che l'energia prodotta in eccesso dall'impianto fotovoltaico non viene ceduta alla rete, ma conservata nella batteria (cfr. S. CASTELLO - S. LI CAUSI, *Principi e tecnologia del fotovoltaico*, 1997). Con questa riserva di energia, dunque, diventa possibile sfruttare la propria energia pulita anche di notte o in caso di cielo nuvoloso, utilizzando l'energia accumulata nelle ore precedenti. Questo tipo di sistema è il migliore per chi «fa autoconsumo», anche minimo, e naturalmente permette alle aziende agricole o agrituristiche di ottenere il traguardo dell'«impatto zero» sull'ambiente. Cfr. *I sistemi di accumulo per fotovoltaico e scambio sul posto: pro e contro*, in *StonePine.it*, 2019.

<sup>163</sup> V. PIGNATTELLI, *Filieri locali per la produzione di biocarburanti: problematiche e prospettive di sviluppo*, in ENEA, *Dipartimento Biotecnologie, Agroindustrie e Protezione della Salute*, Roma, 2007.

<sup>164</sup> H. FARHANGI, *The path of the smart grid*, in *IEEE power and energy magazine*, 2009.

*parity*<sup>165</sup> (ovvero il punto in cui l'energia prodotta da FER raggiunge il medesimo costo rispetto a quella prodotta da fonti tradizionali).

In conclusione, una volta delineato l'*iter* che dovrà necessariamente condurre l'umanità a infrangere il velo di Maya relativo a una presunta anti-economicità delle attività agricole, nonché delle fonti di energia rinnovabili, non possiamo che concludere se non riaffermando che le norme poste a tutela dei beni ambientali, l'impatto degli impianti di energie alternative e la continua evoluzione delle tecnologie in campo energetico faranno emergere nuovi profili giuridici ed economici per l'impresa agricola e per il concetto di produzione agraria, anche e soprattutto prescindendo dall'utilizzo della terra.

*Andrea Bardi*

---

<sup>165</sup> AA.VV., *Verso una politica energetica integrata - le energie rinnovabili nel prisma della comparazione*, Napoli, 2014.